

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama la legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il titolo III recante la disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 3190 in data 7 novembre 2008 recante approvazione dei criteri di applicazione per la concessione di aiuti inerenti al miglioramento fondiario, alle infrastrutture rurali e al riordino fondiario, ai sensi del titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 e successive modificazioni.

Sottolinea che, a parere del Direttore della direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, alla luce di quanto emerso in seguito ad una prima applicazione di tali criteri, è opportuno introdurre ulteriori elementi di semplificazione amministrativa e procedurale consistenti principalmente nell'adozione di autocertificazioni a firma del beneficiario del contributo e procedure d'ufficio automatiche per la liquidazione degli acconti, nonché di favorire e riconoscere la funzione di supporto all'attività tecnico-amministrativa facente capo ai consorzi di miglioramento fondiario.

Sottolinea, inoltre, che è emersa l'esigenza di riconoscere ammissibile a contributo un più alto valore delle prestazioni in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori, riconducibili alla normale attività svolta dalle aziende agricole, rispetto ai precedenti criteri applicativi.

Richiama inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 621 del 12 marzo 2010 relativa all'aggiornamento del "Programma lavori e selezione dei progetti per la programmazione 2007-2013".

Evidenzia che l'ufficio competente ha aggiornato l'elenco dei n. 70 interventi, compresi nell'allegato "B" sopraccitato, riducendolo a n. 53, in quanto per alcuni è stato concesso il relativo contributo sulla base della spesa ammessa e, per i consorzi di miglioramento fondiario "Antagnod", "Echevennoz-Chez les Blanc" e "Orsière-Muneresse", che hanno rivisto le proprie priorità di intervento, è stato sostituito l'intervento, come sotto indicato:

consorzio di miglioramento fondiario	da	a
Antagnod comune di Ayas	<i>sistemazione strade interpoderali loc. varie</i>	<i>intervento globale loc. Antagnod-Rive-Reverettaz</i>
Echevennoz-Chez Les Blanc comune di Etroubles	<i>sistemazione strada in loc. Chez Les Blanc-Ganiche</i>	<i>messa in sicurezza vasche e opera di presa loc. varie</i>
Orsière-Muneresse comune di Saint-Pierre	<i>sistemazione pista trattorabile 2° lotto</i>	<i>sistemazione e messa in sicurezza pista in loc. Bosse</i>

Fa presente, per quanto attiene ai criteri di applicazione degli aiuti previsti dall'articolo 66, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 a favore dei consorzi di miglioramento fondiario nell'ambito di operazioni di riordino, che sono emerse difficoltà amministrative e procedurali correlate alle fasi finali di accorpamento e al trasferimento dei diritti reali di proprietà, anche conseguenti a carenze normative tali da suggerire un approfondimento della materia.

Evidenzia che, in tale contesto, è opportuno limitare il finanziamento ai consorzi di miglioramento fondiario alle sole fasi progettuali finora autorizzate e che, a tal fine, sono stati elaborati appositi criteri.

Precisa inoltre che gli aspetti di natura prettamente tecnica e di dettaglio trovino collocazione all'interno di uno specifico compendio tecnico inerente agli interventi di miglioramento fondiario che sarà approvato con provvedimento dirigenziale.

Propone quindi di approvare:

- i criteri applicativi degli aiuti per il miglioramento fondiario e le infrastrutture rurali di cui al Titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32", come da allegato 1 alla presente proposta di deliberazione;
- il programma lavori e selezione progetti per la programmazione 2007-2013, come da allegato 2 alla presente proposta di deliberazione;
- i criteri applicativi degli aiuti per il riordino fondiario di cui al Titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, come da allegato 3 alla presente proposta di deliberazione;
- di revocare le deliberazioni della Giunta regionale 3190/2008 e 621/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore, Giuseppe Isabellon;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;
- visto l'obiettivo n. 091002 "1.10.1.20. - Politiche di sviluppo rurale - interventi di investimento";
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare la ridefinizione dei criteri di applicazione per la concessione di aiuti inerenti al miglioramento fondiario, alle infrastrutture rurali e al riordino fondiario, ai sensi del titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, come da allegati 1 e 3 alla presente deliberazione;
2. di approvare il programma lavori e selezione progetti per la programmazione 2007-2013, come da allegato 2 alla presente deliberazione;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento del direttore della struttura competente l'approvazione di uno specifico compendio tecnico, nel quale troveranno collocazione gli aspetti di natura prettamente tecnica e di dettaglio;
4. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 3190 del 7 novembre 2008 e n. 621 del 12 marzo 2010.

ALLEGATO 1

*CRITERI APPLICATIVI
DEGLI AIUTI PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO E LE INFRASTRUTTURE RURALI
DI CUI AL
TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2007, N. 32*

Indice

Capo I – Procedure Amministrative

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 2 – Istituzione della Commissione tecnica	pag. 4
Art. 3 – Competenze della Commissione tecnica	pag. 4
Art. 4 – Procedimento amministrativo	pag. 5
Art. 5 – Compiti del responsabile dell'istruttoria	pag. 6
Art. 6 – Avvio del procedimento	pag. 7
Art. 7 – Domanda preventiva di ammissibilità a contributo	pag. 7
Art. 8 – Domanda di valutazione del progetto preliminare	pag. 8
Art. 9 – Criteri di selezione delle domande preliminari di ammissibilità a contributo	pag. 9
Art. 10 – Selezione dei beneficiari, dei relativi progetti e programmazione degli interventi	pag. 11
Art. 11 – Domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo	pag. 13
Art. 12 – Domanda di erogazione dell'aiuto	pag. 13
Art. 13 – Divieto di cumulo	pag. 13
Art. 14 – Lavori di somma urgenza	pag. 14
Art. 15 – Sospensione e revoca del contributo	pag. 14

Capo II – Aziende agricole e proprietari di terreni non conduttori

Art. 16 – Oggetto e finalità	pag. 16
Art. 17 – Tipologie di interventi finanziabili	pag. 16
Art. 18 – Beneficiari	pag. 16
Art. 19 – Intensità dell'aiuto	pag. 17
Art. 20 – Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo	pag. 18
Art. 21 – Limitazioni di carattere generale	pag. 20
Art. 22 – Oneri non ammissibili a contributo	pag. 21
Art. 23 – Contenuti progettuali	pag. 21
Art. 24 – Determinazione della spesa ammissibile a contributo	pag. 21
Art. 25 – Inizio dei lavori	pag. 22
Art. 26 – Prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali	pag. 23
Art. 27 – Modalità di pagamento	pag. 24
Art. 28 – Erogazione dei contributi	pag. 25
Art. 29 – Variazioni in corso d'opera	pag. 26
Art. 30 – Ultimazione dei lavori	pag. 26
Art. 31 – Modalità di liquidazione del saldo	pag. 26
Art. 32 – Documenti occorrenti per la liquidazione del saldo	pag. 27
Art. 33 – Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione	pag. 27
Art. 34 – Controlli	pag. 28
Art. 35 – Procedura in caso di decesso del titolare di domanda di contributo	pag. 29

Capo III – Consorzi di miglioramento fondiario e consorterie Infrastrutture rurali

Art. 36 – Oggetto e finalità	pag.	30
Art. 37 – Tipologie di interventi finanziabili	pag.	30
Art. 38 – Beneficiari	pag.	31
Art. 39 – Intensità dell'aiuto	pag.	31
Art. 40 – Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo	pag.	31
Art. 41 – Cause di non ammissibilità a contributo	pag.	32
Art. 42 – Opere realizzate da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie – Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	pag.	32
Art. 43 – Contenuti progettuali	pag.	35
Art. 44 – Determinazione della spesa ammissibile a contributo	pag.	36
Art. 45 – Oneri non ammissibili a contributo	pag.	37
Art. 46 – Inizio dei lavori	pag.	37
Art. 47 – Condotta e monitoraggio dei lavori	pag.	38
Art. 48 – Prestazioni volontarie della manodopera	pag.	38
Art. 49 – Modalità di pagamento	pag.	39
Art. 50 – Erogazione dei contributi in acconto	pag.	39
Art. 51 – Disposizioni relative alle varianti in corso d'opera	pag.	41
Art. 52 – Ultimazione dei lavori	pag.	41
Art. 53 – Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori	pag.	42
Art. 54 – Liquidazione del saldo	pag.	42
Art. 55 – Documenti occorrenti per la liquidazione del saldo	pag.	42
Art. 56 – Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione	pag.	43
Art. 57 – Controlli	pag.	43

Capo IV – Disposizioni transitorie

Art. 58 – Ambito di applicazione	pag.	45
Art. 59 – Domande presentate da aziende agricole e da proprietari non conduttori	pag.	45
Art. 60 – Domande presentate da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie	pag.	46
Art. 61 – Affidamento di incarichi professionali	pag.	46
Art. 62 – Oneri relativi ad incarichi professionali	pag.	47
Art. 63 – Disposizioni aggiuntive	pag.	47

CAPO I

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, Titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale):
 - a) articolo 50 (Investimenti nelle aziende agricole), comma 1, lettere a), b) c);
 - b) articolo 51 (Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali);
 - c) articolo 66 (Infrastrutture rurali), comma 1, lettere b), c), d) e).
2. I criteri applicativi contenuti nel presente allegato si applicano agli aiuti previsti per il settore del miglioramento fondiario e delle infrastrutture rurali.

Art. 2

Istituzione della Commissione tecnica

1. Nell'ambito di applicazione della normativa regionale di cui al precedente articolo, è istituita una Commissione tecnica composta da:
 - a) il dirigente della struttura regionale competente, con funzione di presidente, che la convoca e la presiede;
 - b) un istruttore tecnico dell'Ufficio Miglioramenti fondiari;
 - c) almeno due tecnici dell'Ufficio Miglioramenti fondiari;
 - d) un segretario verbalizzante.Possono, altresì, far parte della Commissione tecnica tutti i funzionari appartenenti al Dipartimento Agricoltura e, se ritenuto necessario, anche funzionari di altre strutture regionali e/o consulenti tecnici.

Art. 3

Competenze della Commissione tecnica

1. Allo scopo di dar corso alle pratiche istruite dai responsabili dell'istruttoria, alla Commissione tecnica sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) la Commissione tecnica esprime, su proposta del responsabile dell'istruttoria, il parere circa l'ammissibilità a contributo delle opere descritte nella domanda preventiva e per le quali viene richiesto il finanziamento;
 - b) provvede all'esame dell'idoneità tecnica ed economica delle proposte presentate e all'eventuale assegnazione, per ciascuna pratica, di una valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 10 delle presenti disposizioni;
 - c) fissa le specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità a contributo degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente allegato;
 - d) valuta, in riferimento ai parametri tecnico-economici in vigore, l'ammontare, per ogni domanda di contributo, della relativa spesa massima ammissibile;
 - e) valuta e seleziona i progetti preliminari;

- f) esamina le eventuali richieste di variante in corso d'opera e le istanze di rideterminazione o di rimodulazione della spesa ammessa;
 - g) approva, in seguito a motivata richiesta, le eventuali variazioni del quadro economico della spesa ammessa ai fini del finanziamento;
 - h) esprime pareri in merito a richieste di mutazione dei vincoli d'uso e di destinazione o di alienazione dei beni agevolati, presentate ai sensi dell'art. 71, comma 4, della l.r. 32/2007;
 - i) assegna alle iniziative da finanziare le priorità secondo i criteri indicati dall'art. 9;
 - j) esamina le istanze di riesame dei pareri in precedenza pronunciati, qualora emergano nuovi elementi rispetto a quelli già noti in sede di emissione del parere iniziale;
 - k) rilascia pareri di carattere tecnico-economico di competenza dell'Ufficio Miglioramenti fondiari;
 - l) esamina e approva i nuovi prezzi non contemplati dal prezzario regionale di cui all'art. 42 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni – *elenco prezzi per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale*;
 - m) evidenzia problematiche di carattere generale.
2. Le decisioni e le risoluzioni della Commissione tecnica sono prese a maggioranza ed hanno valore consultivo.
3. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1, per le domande aventi un importo di spesa ammessa inferiore a 50 mila euro, IVA e spese accessorie escluse, e per le domande di variante che non comportano una maggiore spesa contrattuale, le relative competenze della Commissione tecnica possono essere svolte direttamente dal dirigente della struttura regionale competente, dal responsabile dell'istruttoria, coadiuvato eventualmente da un altro tecnico e/o da un istruttore tecnico dell'Ufficio Miglioramenti fondiari.

Art. 4 **Procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo disciplinato dai presenti criteri è riconducibile a quattro fasi distinte, alle quali corrispondono altrettante istanze da parte del beneficiario del contributo, e più precisamente:
- a) domanda preventiva di ammissibilità a contributo;
 - b) domanda di valutazione del progetto preliminare;
 - c) domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo;
 - d) domanda di erogazione del contributo.
- La domanda di cui alla lettera d) può comprendere varie richieste, in relazione all'effettivo avanzamento dei lavori, in termini di acconti o del saldo finale, nel rispetto delle norme contenute nel presente allegato.
2. Ogni singola fase del procedimento si conclude con l'emissione di uno dei seguenti atti amministrativi, come specificato negli articoli successivi:
- a) deliberazione della Giunta regionale;
 - b) provvedimento dirigenziale;
 - c) lettera di comunicazione al richiedente;
 - d) redazione della richiesta interna di erogazione del contributo da parte della struttura competente, cui fa seguito l'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

3. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è responsabile del procedimento il dirigente della Direzione Politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, che individuerà quale responsabile dell'istruttoria il tecnico istruttore della pratica, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 5

Compiti del responsabile dell'istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 10 della l.r. 19/2007, il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori. In particolare, il responsabile dell'istruttoria:
 - a) provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti;
 - b) richiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o domande erranee o incomplete;
 - c) provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento;
 - d) provvede all'acquisizione d'ufficio di documenti relativi al procedimento già in possesso dell'Amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione;
 - e) provvede all'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a stati, fatti o qualità non attestati in documenti acquisibili ai sensi della lettera d) del presente articolo;
 - f) cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti;
 - g) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) verifica che i prezzi contenuti nei progetti da finanziare siano compatibili con quelli dell'elenco prezzi regionale in vigore, di cui all'art. 42 della l.r. 12/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) verifica la congruità dei nuovi prezzi proposti dal beneficiario del contributo, non contemplati dall'elenco prezzi regionale;
 - j) propone al responsabile del procedimento, entro i termini contemplati all'art. 7, commi 3 e 4, dalla presentazione della domanda preventiva di ammissibilità a contributo, l'esito del sopralluogo preliminare, affinché possa essere discusso in sede di Commissione tecnica e, più in generale, dà corso ad ogni istanza nei termini previsti dalle presenti disposizioni;
 - k) esegue, per quanto riguarda gli interventi finanziati, i controlli "a tavolino" e "in loco" con le modalità di cui agli articoli 34 e 57 dei presenti criteri applicativi;
 - l) redige le relazioni tecnico-agronomiche e/o economiche, nei casi previsti dai presenti criteri di applicazione, ai fini del rispetto dei tempi per la conclusione delle varie fasi del procedimento di cui all'art. 4, comma 1;
 - m) propone al responsabile del procedimento l'adozione di atti di sua competenza, controfirmando le relative proposte e attestando il completamento dell'istruttoria.

Art. 6
Avvio del procedimento

1. Le richieste, inoltrate ai sensi della l.r. 32/2007, devono essere compilate sui modelli cartacei predisposti dalla struttura competente, disponibili anche in formato elettronico e scaricabili dal sito web ufficiale della Regione. L'elenco dei documenti da allegare è contenuto nella domanda stessa.
2. Le domande sono definite "ricevibili" quando risultano regolarmente compilate e sottoscritte, sono complete della documentazione richiesta e sono presentate nel periodo fissato dall'art. 7. Riguardo alle istanze inoltrate per posta farà fede il timbro postale.
3. Per quanto concerne le domande "ricevibili", il procedimento è avviato, salvo eccezioni debitamente motivate, entro 15 giorni lavorativi. La struttura competente, in seguito alla presentazione della domanda preventiva di ammissibilità a contributo, dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta.
La comunicazione di avvio del procedimento e l'avvenuta accettazione della domanda non danno luogo ad alcun diritto di percepire l'aiuto richiesto, qualora il successivo parere di ammissibilità a contributo non sia favorevole.
4. Le istanze, consegnate a mano, non complete dei documenti richiesti oppure non compilate regolarmente, non possono essere accolte dai funzionari preposti, così come le domande pervenute dopo il termine annuale di scadenza, fatta eccezione per i casi contemplati all'art. 7, comma 2.
5. Qualora l'istanza inoltrata per posta risulti incompleta, la domanda è definita "irricevibile" e, pertanto, non accoglibile. L'irricevibilità della domanda è comunicata all'interessato entro 15 giorni lavorativi dalla sua trasmissione.
6. Qualora l'istanza inoltrata per posta arrivi dopo la scadenza del termine annuale di presentazione, la domanda è ugualmente "irricevibile". Fa fede il timbro postale.
7. Ai sensi della l.r. 19/2007 in vigore, nella comunicazione di inizio del procedimento di cui al comma 2 sono indicati:
 - a) l'organo competente all'adozione del provvedimento finale;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) la struttura, il soggetto responsabile del procedimento e il soggetto responsabile dell'istruttoria;
 - d) la data entro la quale deve concludersi la prima fase del procedimento e il soggetto responsabile del procedimento al quale rivolgersi per eventuali reclami;
 - e) la data di presentazione della domanda preventiva di ammissibilità a contributo;
 - f) l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento.

Art. 7
Domanda preventiva di ammissibilità a contributo

1. Le domande preventive di ammissibilità a contributo devono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno.
Qualora detto termine coincida con un giorno festivo o con un giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno utile feriale.
2. Non sono soggette a termini di scadenza, potendo essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno, le domande preventive di ammissibilità a contributo i cui lavori, ritenuti di somma urgenza, ricadano nei casi contemplati dall'art. 14 e/o la cui priorità sia ricompresa nei gruppi A) e B) dell'art. 9, comma 2, dei presenti criteri applicativi. L'istruttoria di dette domande

riveste carattere di priorità rispetto alle altre presentate.

3. Nel termine di quattro mesi dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande preventive di ammissibilità a contributo, il responsabile dell'istruttoria procede ad effettuare un sopralluogo e a predisporre, nei successivi 15 giorni, una relazione tecnico-agronomica ai fini della pronuncia del parere di fattibilità di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) da parte della Commissione tecnica.
4. Il parere relativo alla domanda preventiva di ammissibilità a contributo deve essere formulato entro 45 giorni dalla data di predisposizione della relazione tecnico-agronomica e lo stesso dovrà essere trasmesso all'interessato, mediante comunicazione scritta, nel termine previsto dal successivo comma 5.
5. La conclusione della fase del procedimento, che consegue alla presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), avviene entro il 31 dicembre successivo alla scadenza annuale di presentazione delle domande. In casi particolari e debitamente motivati, il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, è autorizzato a prorogare questo termine.
6. A corredo delle domande preventive di ammissibilità a contributo deve essere trasmesso, per interventi complessi, uno studio di fattibilità, il cui contenuto tecnico-agronomico è indicato nei fac-simili predisposti dalla struttura competente. Nel caso di incompletezza delle informazioni contenute nella domanda o negli allegati, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria o della Commissione tecnica, può assegnare al soggetto richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine di cui al comma 5 inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
7. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6 senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio e il richiedente decade dalla possibilità di ricevere il contributo.
8. Entro un mese dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito dell'istanza, il soggetto richiedente ha facoltà di presentare al dirigente della struttura competente motivata richiesta di riesame del parere espresso, su presentazione di nuovi elementi che non erano in precedenza stati presi in considerazione.
9. Entro un mese dal ricevimento della richiesta di riesame la Commissione tecnica si esprime sulla stessa e il parere è nuovamente comunicato all'interessato, fatto salvo il periodo necessario per ulteriori verifiche in loco.
10. Il parere preventivo di ammissibilità a contributo ha validità di tre anni interi a decorrere dall'anno successivo della sua emissione e, comunque, non oltre la data di programmazione prevista dal PSR 2007-2013. Qualora, per motivi legati alle disponibilità finanziarie, entro tale termine non fosse stato possibile passare alle successive fasi del procedimento di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) oppure c), la domanda è archiviata d'ufficio, previa comunicazione all'interessato. È facoltà del richiedente riformulare una nuova istanza.
11. Gli oneri per la realizzazione dello studio di fattibilità rimangono, in ogni caso, a carico del richiedente.

Art. 8

Domanda di valutazione del progetto preliminare

1. I titolari delle domande preventive di ammissibilità a contributo, favorevolmente esaminate dalla Commissione tecnica e utilmente inserite nella programmazione dei lavori di un determinato anno finanziario, sono autorizzati a presentare il progetto preliminare e la relativa

domanda di valutazione dello stesso, al fine di ottenere il parere definitivo di ammissibilità a contributo delle opere di miglioramento fondiario proposte. L'autorizzazione, rilasciata ai beneficiari di cui all'art. 38 dalla struttura competente, potrà fissare anche il termine entro il quale presentare il progetto preliminare.

2. L'autorizzazione a presentare il progetto preliminare delle opere implica l'espletamento da parte del beneficiario della procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ai sensi della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19 – *Modificazione alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1* – (B.U. 6 settembre 2005, n. 36).
All'eventuale base d'asta dovranno essere posti gli importi risultanti dagli onorari calcolati ai sensi del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 – *Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 96 del 26 aprile 2001).
3. La conclusione della fase del procedimento che consegue alla presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), deve avvenire entro tre mesi dalla trasmissione del progetto preliminare, salvo la richiesta di informazioni tecniche ed agronomiche mancanti, indispensabili alla Commissione tecnica per formulare il parere definitivo di ammissibilità.
4. Il progetto preliminare inoltrato dal richiedente, qualora non sia approvato oppure qualora le relative opere progettate non siano finanziabili, non potrà essere oggetto di contributo.

Art. 9

Criteri di selezione delle domande preliminari di ammissibilità a contributo

1. La selezione dei progetti presentati dai beneficiari previsti all'art. 38 dei presenti criteri di applicazione tiene conto delle diverse tipologie di opere secondo criteri di razionalità, economicità e funzionalità. A parità di priorità precede la domanda più datata.
Il seguente elenco individua le priorità via via decrescenti attribuibili ai singoli gruppi di interventi:
 - A1) interventi per la salvaguardia di opere di miglioramento fondiario che rivestono carattere di somma urgenza, diretti ad evitare frane, dissesti del territorio in genere, danni a persone o a cose, nell'ambito di applicazione dell'art. 70, comma 3, della l.r. 32/2007, di importo lavori compreso tra 10 mila e 20 mila euro;
 - A2) interventi per la salvaguardia di opere di miglioramento fondiario diretti ad evitare frane, dissesti del territorio in genere, danni a persone o a cose, di importo superiore a 20 mila euro, le cui iniziative per essere ammissibili a contributo devono essere avviate successivamente all'adozione del relativo provvedimento di concessione;
 - B1) ripristino di opere di miglioramento fondiario esistenti finalizzato a garantire la prosecuzione dell'attività agricola, nell'ambito dell'art. 70, comma 3, della l.r. 32/2007, il cui importo lavori è compreso tra 10 mila e 20 mila euro;
 - B2) ripristino di opere di miglioramento fondiario esistenti finalizzato a garantire la prosecuzione dell'attività agricola, di importo superiore a 20 mila euro, le cui iniziative per essere ammissibili a contributo devono essere avviate successivamente all'adozione del relativo provvedimento di concessione;
 - B3) interventi di miglioramento fondiario, di importo fino a 100 mila euro, tecnicamente ed operativamente interferenti in maniera evidente con altri lavori in corso, la cui realizzazione in contemporanea consente di realizzare significative economie di spesa per la pubblica amministrazione che eroga i contributi;

- C1) realizzazione di nuovi acquedotti rurali e comprensoriali che consentano l'adeguamento igienico-sanitario delle aziende agricole e zootecniche servite in zone prive di acqua potabile;
 - C2) potenziamento, ricostruzione e ammodernamento di acquedotti rurali già esistenti che hanno mantenuto una consistente valenza agricola e zootecnica;
 - D1) sistemazione e ricostruzione di opere esistenti di regimazione delle acque superficiali per la salvaguardia di suoli agrari, a condizione che i relativi progetti non siano utilmente inseriti nel programma dei lavori 2007-2013 predisposto dal competente Dipartimento Risorse naturali;
 - D2) opere nuove di regimazione delle acque superficiali per la salvaguardia di suoli agrari, a condizione che i relativi progetti non siano utilmente inseriti nel programma dei lavori 2007-2013 predisposto dal Dipartimento Risorse naturali;
 - E1) interventi che riguardano l'organizzazione agraria-territoriale globale con accorpamento volontario, di cui all'art. 52 della l.r. 32/2007, e che interessano oltre il 20% della superficie agricola;
 - E2) interventi che riguardano l'organizzazione agraria-territoriale globale con accorpamento volontario, di cui all'art. 52 della l.r. 32/2007, e che interessano fino al 20% della superficie agricola;
 - F1) completamento di interventi che riguardano l'organizzazione agraria-territoriale globale senza riordino o accorpamento volontario, effettuati in prevalenza su superfici già coltivate e totalmente meccanizzabili;
 - F2) nuovi interventi che riguardano l'organizzazione agraria-territoriale globale senza riordino o accorpamento volontario, effettuati in prevalenza su superfici già coltivate;
 - F3) interventi che riguardano l'organizzazione agraria-territoriale globale senza riordino o accorpamento volontario, effettuati in parte anche su superfici incolte o non meccanizzabili;
 - G1) ricostruzione, sistemazione, riattamento e completamento di singole opere di miglioramento fondiario volte a mantenere o ad agevolare l'attività agricola;
 - G2) nuove singole opere di miglioramento fondiario volte a mantenere o ad agevolare l'attività agricola;
 - G3) singole opere di miglioramento fondiario volte al recupero di superfici incolte che mantengono una considerevole valenza agricola e ambientale.
2. Le priorità di cui al precedente comma 1 possono confrontarsi, integrarsi ed armonizzarsi, oltre che con le esigenze proprie del beneficiario del contributo, anche con le politiche di sviluppo rurale contenute nel PSR 2007-2013, con il contesto territoriale posto in riferimento (ad esempio, l'insediamento di nuove aziende agricole), infine, con altre tipologie di finanziamento regionale che, direttamente o indirettamente, agevolano o interessano l'ente richiedente o il suo comprensorio di appartenenza.

Sono escluse dall'attribuzione delle priorità le domande il cui importo dei lavori sia superiore al massimale, per ogni beneficiario, previsto dall'art. 10, comma 6.

3. Gli interventi effettuati dai consorzi di miglioramento fondiario riguardanti l'organizzazione agraria-territoriale globale nell'ambito del riordino fondiario, le "grandi opere comprensoriali" e l'elettrificazione rurale sono oggetto di una programmazione a sé stante, anche nel caso in cui siano finanziati con gli stessi capitoli (o cosiddette "richieste") del bilancio regionale, previsti per i miglioramenti fondiari.

4. L'iter procedurale per il finanziamento delle opere di miglioramento fondiario da eseguirsi in concomitanza di un riordino fondiario di cui alla lett. a), comma 1, art. 66, della l.r. 32/2007, prevede l'osservanza dei criteri di cui al presente allegato A, con esclusione degli artt. 9, 10 e 14, dell'intero Capo II, nonché del Capo IV con quanto non compatibile con le attività dei consorzi di miglioramento fondiario nell'ambito dei riordini delle proprietà.
5. Nella progettazione delle "grandi opere comprensoriali" che, oltre a rivestire un rilevante interesse agronomico, sono dotate anche di un non trascurabile interesse economico, sociale, turistico ed ambientale, possono essere riconosciuti come ammissibili a contributo anche gli interventi accessori che garantiscono la loro multifunzionalità. Tali interventi accessori, diversi da quelli previsti dai presenti criteri applicativi, sono meglio definiti nei singoli provvedimenti di Giunta o dirigenziali, in sede di finanziamento delle opere.
6. I progetti cantierabili presentati dai beneficiari di cui all'art. 18 dei presenti criteri applicativi sono finanziati secondo il loro ordine di presentazione nel limite della disponibilità finanziaria dell'anno preso a riferimento. I progetti esclusi da finanziamento per mancanza di fondi, saranno prioritariamente inseriti nella programmazione lavori dell'anno successivo.

Art. 10

Selezione dei beneficiari, dei relativi progetti e programmazione degli interventi

1. Il dirigente della struttura competente redige annualmente uno o più elenchi inerenti alle domande preventive di ammissibilità a contributo, presentate dai soggetti beneficiari di cui all'art. 38, e in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 della l.r. 8 gennaio 2001, n. 3 – *Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario*. Tale elenco contiene le istanze che hanno ottenuto il relativo parere favorevole da parte della Commissione tecnica, il nome dell'ente richiedente e la tipologia di intervento per cui viene richiesto il contributo, la data di presentazione della domanda, l'attribuzione della priorità prevista dal precedente art. 9 e l'importo stimato delle opere, ove ritenuto necessario.
2. Dall'elenco di cui al precedente comma 1 sono escluse le domande presentate da ogni singolo beneficiario, il cui importo dei lavori, da solo oppure sommato a quello di altre pratiche già finanziate e in corso di esecuzione, sia superiore al massimale fissato dal comma 6 del presente articolo.
3. Ai beneficiari richiedenti saranno comunicati:
 - a) l'autorizzazione a presentare il progetto preliminare ai fini di un'ulteriore e definitiva verifica agronomica e tecnico-economica, con le modalità di cui all'art. 8 dei presenti criteri applicativi;
 - b) l'importo di spesa massima ammissibile inerente agli oneri della progettazione da inserire nel bando di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, quando tale procedura di affidamento sia richiesta dalla normativa vigente, oppure l'importo di spesa massima ammissibile del quale tenere conto in sede di approvazione del disciplinare di incarico fiduciario, qualora risulti opportuno stimare con maggiore precisione gli importi riconoscibili a contributo relativi a spese tecniche.
4. Dei progetti preliminari presentati e approvati in sede di Commissione tecnica sarà periodicamente redatto, secondo le disposizioni del dirigente della struttura competente, un elenco ai fini dell'individuazione degli interventi da inserire nella programmazione dei lavori in relazione alla disponibilità finanziaria del periodo preso in considerazione. Ai beneficiari dei contributi saranno comunicati:

- a) l'autorizzazione a presentare la domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo, ai sensi dell'art. 11 dei presenti criteri applicativi, corredata dal progetto definitivo, al fine di consentire la previsione dell'importo di spesa ammissibile a contributo;
- b) l'importo di spesa massima ammissibile per gli oneri della progettazione definitiva ed esecutiva nonché delle altre spese tecniche, da inserire nel bando di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, quando tale procedura di affidamento sia richiesta dalla normativa vigente, oppure l'importo di spesa massima ammissibile del quale tener conto in sede di approvazione del disciplinare di incarico fiduciario, qualora risulti opportuno stimare con maggiore precisione gli importi riconoscibili a contributo relativi a spese tecniche;
- c) l'autorizzazione a presentare il progetto esecutivo delle opere (vale a dire il progetto cantierabile completo delle necessarie autorizzazioni), ai fini del provvedimento di impegno della spesa ammissibile a contributo.

Tenuto conto dell'importo dei lavori e della relativa incidenza delle spese tecniche, è consentito riunire due o più fasi di cui al presente comma in un'unica procedura.

5. A parziale deroga di quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, gli interventi urgenti che la Commissione tecnica ha attribuito ai gruppi A) e B) di cui all'art. 9, comma 2, possono, su accertata ed effettiva disponibilità di bilancio, essere prioritariamente finanziati dalla Giunta regionale.
6. La programmazione delle opere di miglioramento fondiario da parte dei richiedenti tiene conto delle opere in corso di esecuzione. Tale programmazione dei lavori – vale a dire la somma complessiva, ancorché non liquidata, delle opere per le quali viene richiesto l'aiuto – con l'indicazione delle priorità interne stabilite dal richiedente stesso in relazione agli interventi da proporre, non deve superare i seguenti importi, al netto di IVA e delle spese accessorie:
 - 1,2 milioni di euro, per consorzi di miglioramento fondiario il cui comprensorio presenti un'estensione superiore a 500 ettari (tale importo potrà essere incrementato di ulteriori 300 mila euro da destinare esclusivamente alle sistemazioni di canali irrigui storici intercomunali che insistono sul territorio di uno o più consorzi di miglioramento fondiario regolarmente costituiti, gli utenti dei quali, pur avendo diritto all'acqua, non partecipano per consuetudine alle spese di gestione e di manutenzione);
 - 1 milione di euro, per consorzi di miglioramento fondiario il cui comprensorio presenti un'estensione compresa tra 100 e 500 ettari;
 - 500 mila euro, per consorzi di miglioramento fondiario il cui comprensorio presenti un'estensione inferiore a 100 ettari;
 - 500 mila euro, per i soggetti beneficiari di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c).

Non concorrono al conteggio del massimale i lavori per i quali è stata attribuita dalla Commissione tecnica o dal responsabile dell'istruttoria della struttura competente una priorità appartenente ai gruppi A) e B).

7. Qualora un beneficiario di cui all'art. 38, comma 1, per accedere al finanziamento delle opere e per ottemperare a quanto stabilito dal precedente comma 9, abbia dovuto stralciare dal progetto inizialmente proposto una parte dell'opera, questi è tenuto, per il prosieguo dei lotti, a presentare una nuova domanda preventiva di ammissibilità a contributo per quanto concerne la rimanente parte delle opere da eseguire, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo.
8. Allo scopo di incentivare la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori oggetto di finanziamento, possono essere istruite nuove domande previa conclusione di un procedimento già avviato, ovvero previa liquidazione a saldo degli importi impegnati, fatti salvi gli impedimenti di carattere giuridico-legale in materia di appalti pubblici, non imputabili a comportamenti e negligenze dei beneficiari dell'aiuto.

Le nuove richieste, unitamente a quelle già depositate presso la struttura competente, non devono tuttavia superare l'importo dei lavori di cui al comma 6 del presente articolo.

Art. 11

Domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo

1. La domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo, presentata dai soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettere a) e b), è dichiarata "ricevibile" qualora il progetto delle opere sia incluso nel programma dei lavori di cui all'art. 10, commi 4 e 5, approvato con deliberazione di Giunta, oppure qualora sia stato espressamente richiesto dalla struttura competente del Dipartimento Agricoltura. L'elenco dei progetti richiesti è contenuto nell'Allegato 2, in corso di attuazione, nonché negli altri provvedimenti della Giunta regionale. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 per i lavori di somma urgenza.
2. Nel termine di tre mesi dall'inizio della fase del procedimento che consegue alla presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), vale a dire dalla presentazione del progetto cantierabile – completo cioè di tutte le autorizzazioni – il responsabile dell'istruttoria predisponde la spesa ammissibile e la propone alla Commissione tecnica entro 15 giorni.
3. La redazione del parere di determinazione della spesa ammissibile a contributo deve concludersi entro 45 giorni dalla presentazione della relativa proposta da parte del responsabile dell'istruttoria della pratica.
4. La conclusione della fase del procedimento che consegue alla presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) deve avvenire in complessivi otto mesi, salvo indisponibilità temporanea dei mezzi finanziari. Dell'avvenuta conclusione dell'istruttoria viene data comunicazione scritta al richiedente.

Art. 12

Domanda di erogazione dell'aiuto

1. Le domande di liquidazione degli acconti o del saldo finale – susseguenti agli impegni di spesa da parte degli organi competenti e all'esecuzione dei lavori delle opere finanziabili – sono trasmesse alla struttura competente secondo i modelli cartacei forniti dalla struttura stessa e scaricabili dal sito internet della Regione.
2. La fase del procedimento che consegue alla presentazione della domanda di erogazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) deve concludersi entro 2 mesi, fatta salva, per quei procedimenti che necessitano di una verifica "in loco", la sospensione del termine per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, nonché per i periodi durante i quali i luoghi non sono accessibili.

Art. 13

Divieto di cumulo

1. Il beneficiario, nel caso di ammissione a contributo, si impegna a non richiedere altre agevolazioni pubbliche (comprese le eventuali detrazioni fiscali), nel rispetto della normativa vigente, per la stessa tipologia di spesa.
2. Gli obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di ammissibilità a contributo e il pagamento decorrono dalla sottoscrizione della domanda.

Art. 14
Lavori di somma urgenza

1. Per gli effetti dell'art. 70, comma 3, della l.r. 32/2007, e ai sensi dei presenti criteri di applicazione, si definiscono di somma urgenza quegli interventi, anche effettuati in economia da ditte specializzate, strettamente necessari ai fini della prosecuzione dell'attività agricola e/o all'eliminazione del pericolo imminente su persone, animali o cose, in seguito ad eventi calamitosi naturali non prevedibili, quali frane, erosioni, alluvioni, straripamenti e valanghe. Dalla relativa spesa ammissibile a contributo sono esclusi i danni causati alle produzioni agricole.
2. La somma urgenza può essere dimostrata da una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato alla libera professione, da una relazione a firma di un geologo, anche dipendente dalla pubblica amministrazione, da un'ordinanza o comunicazione del sindaco competente per territorio oppure direttamente dalla relazione di sopralluogo preliminare compilata dal tecnico istruttore della pratica di contributo.
3. Le iniziative possono essere intraprese previa autorizzazione scritta rilasciata dal dirigente della struttura competente per importi non superiori a 20 mila euro, IVA e spese tecniche escluse. Non è consentito, ai beneficiari del contributo di cui all'art. 38, comma 1, dei presenti criteri di applicazione, frazionare artificiosamente un medesimo intervento di somma urgenza al fine di sottrarlo alla disciplina degli appalti pubblici.
4. I lavori di somma urgenza devono essere rendicontati entro otto mesi dal verificarsi dell'evento che ne ha determinato la causa o, in mancanza di tale data, dall'autorizzazione scritta del dirigente della struttura competente di cui al precedente comma 3.
5. La mancata trasmissione, senza comprovati e giustificati motivi, dei documenti necessari all'impegno definitivo di spesa entro il termine di cui al precedente comma 4 fa decadere il soggetto richiedente dal diritto di accedere al contributo.
6. L'impegno definitivo di spesa da parte della Giunta regionale è tuttavia subordinato alla disponibilità in bilancio degli importi ammessi a contributo.

Art. 15
Sospensione e revoca del contributo

1. Nelle more dell'accertamento di un eventuale mancato rispetto, in tutto o in parte, delle condizioni, obblighi e scadenze di cui al titolo III della l.r. 32/2007 e di cui ai presenti criteri di applicazione è prevista una sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a un mese.
2. Il contributo è revocato dalla Giunta regionale, su proposta del dirigente della struttura competente, nel caso di mancata ultimazione e rendicontazione dei lavori entro i due anni successivi all'ultima quota di finanziamento definita nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione, quando il piano di finanziamento dell'opera è suddiviso in due o più annualità, ovvero entro i due anni successivi alla data del provvedimento di Giunta, quando il finanziamento è concesso in un'unica soluzione; il provvedimento di revoca dei contributi concerne le opere non eseguite, qualora queste non abbiano incidenza sulla razionalità del progetto o dell'intervento nel suo complesso; in caso contrario la revoca è totale.

3. La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire l'intero ammontare del contributo in conto capitale percepito, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla legge.
4. La restituzione dell'agevolazione, nei casi meno gravi di accertata violazione, può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, su proposta del dirigente della struttura competente. La restituzione o revoca parziale dell'agevolazione è dovuta nei seguenti casi:
 - a) in caso di violazione del vincolo di destinazione, d'uso e di alienazione del bene finanziato, la restituzione dell'aiuto è disposta in proporzione al periodo di inadempimento del vincolo accertato, calcolato ai sensi della l.r. 32/2007;
 - b) nel caso di iniziative non ultimate nei termini previsti la restituzione dell'aiuto è disposta esclusivamente per gli interventi la cui non ultimazione limiti o comprometta la funzionalità e razionalità ai fini agricoli delle opere o degli acquisti.

Nelle ipotesi non contemplate dalle precedenti lettere a) e b), le motivazioni che determinano la restituzione o la revoca parziale del contributo erogato sono riportate nel provvedimento di revoca parziale.

CAPO II

AZIENDE AGRICOLE E PROPRIETARI DI TERRENI NON CONDUTTORI

Art. 16

Oggetto e finalità

1. Ad integrazione di quanto stabilito in via generale nel capo I, il presente capo stabilisce specifici criteri di applicazione degli aiuti previsti dall'art. 50, comma 1, lettere a), b) e c) e dall'art. 51 della l.r. 32/2007, con riferimento al settore del miglioramento fondiario.

Art. 17

Tipologie di interventi finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti tipologie di interventi:
 - a) costruzione e sistemazione di acquedotti rurali;
 - b) costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione, con le limitazioni di cui all'art. 50, comma 4, lettera c), della l.r. 32/2007;
 - c) costruzione e sistemazione di strade e piste rurali che consentano la viabilità aziendale e/o pluriaziendale;
 - d) costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono la viabilità rurale;
 - e) miglioramento e sistemazione di terreni agrari e di pascoli;
 - f) dotazione di attrezzature e macchinari fissi a servizio di impianti irrigui, di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo, ad esclusione dei beni finanziabili ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 25 marzo 2008 – Approvazione dei criteri di applicazione per la concessione degli aiuti di cui al titolo III, capo II, art. 50, comma 1), lettera a), della l.r. 12 dicembre 2007, n. 32 – investimenti nelle aziende agricole – dotazione di attrezzature e macchinari.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 a servizio di aziende di fondovalle o *mayens* sono finanziati ai sensi dell'art. 50 della l. r. 32/2007.
3. Gli interventi di cui al comma 1 a servizio di alpeggi sono finanziati ai sensi dell'art. 51 della l.r. 32/2007.
4. I parametri di riferimento per la definizione della tipologia di azienda e della coltura praticata sono contenuti nel Sistema Informatico Agricolo Regionale (SIAR).

Art. 18

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente capo:
 - a) i titolari delle aziende agricole regolarmente iscritte all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 – *Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane*;

- b) i proprietari non conduttori delle strutture o dei terreni destinati all'attività agricola, oggetto di richiesta di finanziamento, regolarmente iscritti, ai fini esclusivamente anagrafici, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla suddetta legge.
2. Le forniture di attrezzature e macchinari di cui all'art. 17, comma 1, lettera f) non sono finanziabili ai proprietari di immobili destinati ad attività agricola, non titolari o conduttori di azienda agricola.

Art. 19 **Intensità dell'aiuto**

1. Per gli interventi realizzati nel fondovalle e nei *mayens* sono concessi contributi in conto capitale, nelle seguenti percentuali:
- a) 50 per cento della spesa ammissibile;
 - b) 60 per cento della spesa ammissibile, per gli investimenti sottoscritti da "giovani agricoltori" entro cinque anni dall'insediamento;
2. Per gli interventi realizzati negli alpeggi sono concessi contributi in conto capitale, nelle seguenti percentuali:
- a) 100 per cento della spesa ammessa per interventi diretti alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio aziendale, aventi interesse ambientale, storico e archeologico, quali il restauro e la valorizzazione di manufatti facenti parte di antichi sistemi viari o di convogliamento e accumulo di acqua ad uso potabile e per abbeveraggio bestiame, nonché per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti. Nel caso di opere in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori nell'attività aziendale non possono essere concessi aiuti per un importo superiore a euro 10.000.
 - b) 75 per cento della spesa ammessa per gli interventi di infrastrutturazione dei fabbricati d'alpe mediante costruzione, sistemazione o ammodernamento di acquedotti rurali, strade e piste d'accesso ai fabbricati rurali, costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono la viabilità rurale, nonché per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti, purché si tratti di interventi che non comportino aumento della capacità produttiva aziendale.
 - c) 50 per cento della spesa ammessa per gli interventi che comportano aumento della capacità produttiva aziendale e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti; detto limite è incrementato di ulteriori 10 punti percentuali se l'iniziativa è effettuata da "giovani agricoltori" entro cinque anni dall'insediamento.
3. I requisiti per l'ottenimento della maggiorazione prevista per i "giovani agricoltori", cioè per coloro che rispettano i criteri previsti dall'art. 22 del regolamento CE n. 1698/2005, devono essere dimostrati all'atto della presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo di cui all'art. 11 dei presenti criteri di applicazione. Possono quindi beneficiare della maggiorazione prevista gli agricoltori:
- a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di titolare dell'azienda;
 - b) che realizzano un investimento entro i cinque anni dall'insediamento;
 - c) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;
 - d) che presentano un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
 - e) che rispondono a tutti gli altri requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 26 marzo 2010.

4. La qualifica di “giovane agricoltore” si estende anche alla società agricola costituita da un giovane agricoltore, con le limitazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 26 marzo 2010.
5. L’interesse ambientale, storico e archeologico degli interventi di cui al comma 2, lettera a), è attribuito dai competenti uffici della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ai sensi della vigente normativa.

Art. 20

Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le aziende agricole e i proprietari non conduttori che possiedono i seguenti requisiti:

a) In caso di impresa individuale, il titolare deve:

- essere titolare di partita IVA con classificazione delle attività economiche “01”;
- essere iscritta all’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17;
- operare in Valle d’Aosta con proprie unità aziendali, intendendo con esse fondi e strutture, anche articolate su più immobili, finalizzate allo svolgimento dell’attività agricola;
- soddisfare i parametri di redditività agricola e dimensione aziendale minima come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 6 agosto 2010;
- dichiarare di avere la titolarità dei beni immobili sui quali si effettuano i miglioramenti fondiari oggetto di contributo; in alternativa, è ammessa la comproprietà con un membro della famiglia agricola (coniuge o parente entro il primo grado) e, nel qual caso, entrambi saranno titolari del vincolo di destinazione.

b) In caso di società, questa deve:

- essere titolare di partita IVA con classificazione delle attività economiche “01”;
- essere iscritta all’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003;
- operare in Valle d’Aosta con proprie unità aziendali, intendendo con esse fondi e strutture, anche articolate su più immobili, finalizzate allo svolgimento dell’attività agricola;
- soddisfare i parametri di redditività agricola e dimensione aziendale minima come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 6 agosto 2010;
- dichiarare di avere la titolarità dei beni immobili sui quali si effettuano i miglioramenti fondiari oggetto di contributo;
- la costituzione della stessa deve essere comprovata da un atto pubblico dal quale emerga che la durata minima è almeno pari al vincolo temporale di destinazione e d’uso previsto.

c) In caso di giovane agricoltore che conduce, per la prima volta, rispettivamente in qualità di titolare o legale rappresentante di:

- un’impresa individuale, egli deve essere:
 - essere titolare di partita IVA con classificazione delle attività economiche “01”;
 - essere iscritto all’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003.
- una società, questa deve essere:
 - essere titolare di partita IVA con classificazione delle attività economiche “01”;
 - essere iscritta all’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003.

Ai fini dell'estensione della qualifica di "giovane agricoltore" all'intera società, la società stessa deve avere i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 26 marzo 2010.

d) In caso di proprietario non conduttore, lo stesso deve:

- essere iscritto, ai fini esclusivamente anagrafici, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003;
- dichiarare di avere la titolarità dei beni immobili oggetto di contributo; in caso contrario deve dimostrare di avere le necessarie autorizzazioni ad eseguire i lavori rilasciate dai proprietari o comproprietari dei beni sui quali si effettuano i miglioramenti fondiari oggetto di contributo.

e) In caso di piccolo proprietario coltivatore, lo stesso deve:

- essere iscritto, ai fini esclusivamente anagrafici, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla l.r. 17/2003;
- dichiarare di avere la titolarità dei beni immobili oggetto di contributo; in caso contrario deve dimostrare di avere le necessarie autorizzazioni ad eseguire i lavori rilasciate dai comproprietari o usufruttuari dei beni sui quali si effettuano i miglioramenti fondiari oggetto di contributo.

2. Le informazioni e i dati contenuti nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17, sono utilizzati dalla struttura regionale competente ai fini dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi di competenza relativi ai soggetti iscritti, salva diversa valutazione o integrazione dei dati disponibili e comunque necessari. Qualora, dopo la presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo, si verificano variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare la situazione aziendale e a comunicare tempestivamente tali variazioni anche alla struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali presso la quale ha inoltrato la richiesta.
3. I terreni e le strutture oggetto di intervento devono essere inseriti nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.
4. Nel caso di interventi a servizio di fabbricati in fase di costruzione o ristrutturazione, non ancora affidati in gestione, e di miglioramenti fondiari realizzati da enti pubblici, il proprietario si impegna, entro un anno dalla conclusione delle opere, ad ottemperare a quanto previsto al comma 3. Farà fede il certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori oppure, in mancanza, la data di liquidazione del saldo del contributo.
5. Il richiedente titolare di azienda agricola deve essere conduttore unico di tutti i terreni oggetto della richiesta e il proprietario, non conduttore agricolo, deve avere la piena disponibilità dei terreni oggetto di intervento. In entrambe le ipotesi, nel caso di realizzazione di bonifiche agrarie o di impianti di irrigazione possono essere ammessi a finanziamento anche interventi su superfici gestite da altra azienda agricola, previo consenso di quest'ultima, qualora la loro esclusione dal comprensorio di bonifica comprometta la razionalità e l'organicità dell'intervento stesso e qualora la superficie in argomento risulti inferiore rispetto a quella direttamente coltivata dal richiedente.
6. Gli interventi ammissibili a contributo che, per la loro specificità, interessano due o più aziende agricole e devono essere realizzati contemporaneamente, possono essere finanziati in quota parte ai singoli beneficiari su presentazione di un unico progetto, fermo restando che ognuno di essi dovrà presentare la propria domanda di aiuto. Le percentuali di partecipazione ai lavori e della conseguente rendicontazione degli stessi saranno comunicate dai beneficiari alla struttura competente in sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile.

7. Dopo il provvedimento di concessione dell'aiuto (impegno di spesa) non saranno ammessi subentri al titolare della domanda di contributo, salvo cause di forza maggiore e altri gravi motivi. La richiesta, debitamente motivata, deve essere inoltrata alla struttura competente prima della liquidazione di qualsiasi contributo e le condizioni di subentro saranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta del dirigente della struttura competente.
8. Per titolarità dei beni immobili necessaria per accedere al contributo si deve intendere sia la nuda proprietà, sia l'usufrutto del bene in questione.
9. Gli interventi sono ammissibili a finanziamento qualora non siano stati realizzati prima dell'approvazione del contributo da parte della Giunta regionale, salvo il caso di iniziative intraprese per ragioni d'urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, le quali possono essere avviate a seguito di specifica autorizzazione secondo le procedure previste dall'art. 14.
10. I beneficiari del contributo di cui all'art. 18, per i miglioramenti fondiari eseguiti su terreni non di loro proprietà, devono dichiarare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e delle deleghe ad eseguire i lavori da parte dei relativi proprietari.

Art. 21

Limitazioni di carattere generale

1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile sono previste le seguenti limitazioni di carattere generale:
 - a) il limite massimo di aiuto concedibile ad ogni singolo beneficiario è pari a 500 mila euro nel corso di tre esercizi finanziari consecutivi; tale limite riguarda tutte le misure di aiuto previste dall'art. 50 della l.r. 32/2007;
 - b) salvo deroghe concesse dalla Giunta regionale, previo parere favorevole del dirigente della struttura competente, non sono ammessi a finanziamento singoli interventi che comportino un aiuto pubblico superiore a 250 mila euro per singolo beneficiario;
 - c) non sono ammissibili spese per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, né per singole categorie d'opera che presentano carattere di ripetitività, anche se tali lavori sono da eseguirsi su intere opere di miglioramento fondiario esistenti;
 - d) come norma generale, non possono essere concessi aiuti per la mera sostituzione di dotazioni preesistenti; non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che riguardano macchinari o attrezzature con almeno 10 anni di vita;
 - e) non è ammissibile a finanziamento l'acquisto di macchinari e attrezzature usati, nemmeno a servizio di impianti tecnologici fissi;
 - f) ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera c) della l.r. 32/2007, è vietata la concessione di aiuti per la realizzazione di drenaggi (da intendersi come ricerca di sorgenti e di polle sorgive da sfruttare per motivi irrigui), impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi consentano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua; per precedente consumo d'acqua si intende la media dei consumi idrici calcolati sulla base di un numero significativo di anni, in relazione al tipo di coltura praticato;
 - g) fermo restando il divieto di cui alla lettera f), sono ammissibili a finanziamento anche gli impianti irrigui realizzati su terreni incolti a condizione che:
 1. l'intervento di miglioramento fondiario, considerata la sua natura ed estensione, possa definirsi comprensoriale e includa la rimessa a coltura dei terreni abbandonati;
 2. la superficie degli incolti inclusi nel comprensorio di riferimento sia inferiore a quella dei terreni già coltivati e irrigati;
 3. anche i terreni incolti siano assegnatari dei diritti d'irrigazione o, in alternativa, il riconoscimento di detti diritti da parte dell'Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo

- e edilizia residenziale pubblica sia in corso (domanda di riconoscimento già depositata presso il competente ufficio);
4. sia dimostrato il risparmio idrico, pari ad almeno il 25%, riferito alla dotazione irrigua totale del comprensorio sul quale si intende realizzare l'impianto irriguo; non possono, pertanto, essere concessi aiuti per la realizzazione di impianti di irrigazione su terreni non oggetto di interventi comprensoriali che al momento della presentazione della domanda risultano totalmente privi di diritti irrigui;
- h) gli oneri per lavori in economia svolti direttamente dal titolare dell'azienda agricola, da un coadiuvante familiare, nonché da maestranze alle sue dipendenze sono soggetti alle limitazioni di cui all'art. 26.

Art. 22

Oneri non ammissibili a contributo

1. Non sono ammesse a contributo domande il cui importo degli investimenti risulti inferiore a cinquemila euro, IVA e spese accessorie escluse.
2. Tale importo minimo è ridotto a duemilacinquecento euro nel caso di opere necessarie al ripristino dei danni causati da gravi eventi atmosferici e/o naturali, con esclusione di qualsiasi onere relativo al mancato guadagno in seguito a perdite di produzione, e nel caso di impianti di irrigazione a goccia effettuati su colture specializzate non annuali.
3. Non sono ammissibili ad agevolazione le iniziative comprovate da documenti contabili, fatture, e documenti di trasporto dai quali risulti l'inizio dei lavori o l'effettuazione delle forniture prima della deliberazione di impegno da parte della Giunta regionale, fatte salve le spese tecniche propedeutiche alla presentazione della domanda stessa e quanto previsto dall'art. 14 dei presenti criteri di applicazione. In ogni caso non sarà preso in considerazione alcun pagamento effettuato dal beneficiario in data anteriore a quella di entrata in vigore della l.r. 32/2007.
4. Nel caso di interventi autorizzati ai sensi dell'art. 70, comma 3, della l.r. 32/2007, non sono ammissibili ad agevolazione le iniziative comprovate da documenti contabili, fatture e documenti di trasporto dai quali risulti l'inizio delle attività intraprese o le forniture in data antecedente all'autorizzazione preliminare rilasciata dal dirigente della struttura competente, ai sensi dell'art. 14 dei presenti criteri di applicazione.
5. L'IVA, così come le altre categorie d'imposte, tasse e oneri, non può essere ammessa a contributo, fatta eccezione per i casi in cui non sia recuperabile e venga quindi sostenuta effettivamente e definitivamente dal beneficiario del contributo, ai sensi della vigente normativa fiscale.

Art. 23

Contenuti progettuali

1. Il progetto deve essere redatto in modo da illustrare le finalità dell'intervento, la sua rilevanza ambientale, agronomica, economica, le sue caratteristiche tecniche, di costo e di cantierabilità, le opportunità imprenditoriali.

Art. 24

Determinazione della spesa ammissibile a contributo

1. La spesa ammissibile a contributo è determinata di norma in conformità all'elenco prezzi regionale per l'esecuzione delle opere pubbliche e, in assenza di parametri di riferimento,

mediante puntuali analisi.

Per la determinazione della spesa ammessa a contributo è applicato il massimale di 10,00 €/mq riferito alla superficie effettivamente interessata dalle opere. Il massimale in questione può essere superato qualora si debba ricorrere alla ricostruzione di muri di terrazzamento esistenti danneggiati in seguito ad evento calamitoso o qualora, oltre all'attività agricola sugli appezzamenti interessati, risulti opportuno mantenere il territorio in condizioni di sufficiente sicurezza.

2. Secondo il tipo di investimento proposto, alla spesa ammessa così determinata, sono applicati i massimali di spesa fissati con riferimento alla superficie effettivamente interessata dalle opere di miglioramento fondiario oppure ad altri parametri tecnici o agricoli. Le modalità di applicazione del massimale di spesa di cui al comma 1 è stabilito con provvedimento dirigenziale.
3. Oltre all'importo delle opere compongono la spesa ammessa anche le seguenti voci:
 - a) eventuali spese per imprevisti, nella misura massima del 5%, che, per essere finanziate, dovranno essere debitamente giustificate all'atto della richiesta di liquidazione dell'aiuto;
 - b) l'importo dei costi, IVA esclusa, contributo previdenziale incluso, inerenti agli oneri di progettazione, direzione lavori, perizie geologiche, eventuali altri oneri derivanti dall'adeguamento del progetto a sopravvenute modificazioni di legge, nel limite delle seguenti percentuali da conteggiarsi in forma composta sugli importi ammessi a finanziamento secondo i precedenti commi 1 e 2:

– importo ammesso fino a 100 mila euro di lavori	10%
– importo ammesso sull'eccedenza dei 100 mila euro	7%
– riduzione per procedure autorizzative semplificate	-2%
– maggiorazione per lo studio di impatto ambientale	+4%
– maggiorazione per progettazione della sicurezza	+2%
 - c) l'imposta sul valore aggiunto che risulta effettivamente e definitivamente sostenuta dal richiedente, beneficiario del contributo.

Art. 25

Inizio dei lavori

1. Il richiedente è tenuto ad avviare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento deliberativo di concessione dell'agevolazione; il rispetto di tale termine deve essere dimostrato mediante presentazione della copia della dichiarazione d'inizio lavori o dichiarazione di inizio attività inoltrata al comune competente. Nel caso di lavori che non richiedano titolo abilitativo né direzione lavori, il richiedente deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. Gli interventi che riguardano esclusivamente l'acquisto di attrezzature e macchinari devono essere rendicontati entro e non oltre un anno dalla data del provvedimento deliberativo di concessione dell'agevolazione.
3. Nel caso di iniziative intraprese per ragioni d'urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, l'inizio lavori potrà avvenire successivamente alla data di rilascio della specifica autorizzazione da parte del dirigente della struttura competente.
4. Per cause di forza maggiore o per particolari impedimenti, il beneficiario ha facoltà di richiedere al dirigente della struttura competente una proroga dei termini.

Art. 26

Prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali

1. Richiamate le finalità di cui al Titolo III, art. 46, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, e ai sensi all'art. 70, comma 5, della suddetta legge, le opere in economia – intese come prestazioni volontarie di manodopera e di macchinari aziendali effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori – possono essere ammesse ad agevolazione, qualora siano riconducibili alla normale attività svolta dall'imprenditore agricolo. Per normale attività si intende quella che l'imprenditore agricolo è in grado di porre in essere, disponendo di attrezzature e professionalità sufficienti, con il lavoro proprio, della sua famiglia e dei suoi dipendenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini della definizione degli importi ammissibili a contributo, il valore delle prestazioni in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori è determinato da opere computate in prevalenza “a misura” utilizzando il prezzario regionale di cui all'art. 42 della l.r. 12/1996 e successive modificazioni o, in mancanza, i parametri di riferimento e i costi standard determinati dalla Commissione tecnica di cui all'art. 2 dei presenti criteri applicativi.
Per le lavorazioni da computarsi “a misura”, all'importo previsto dal prezzario regionale, si applicherà una riduzione del 15%, relativa all'utile d'impresa non riconosciuto all'imprenditore agricolo.
Per particolari lavorazioni, non ricomprese nei prezzari di riferimento, è ammessa una valutazione sulla base del tempo effettivamente impiegato e della tariffa oraria di riferimento.
3. Le tipologie delle opere per il riconoscimento delle prestazioni volontarie di manodopera e di macchinari aziendali – ammissibili a contributo e riconducibili alla normale attività agricola – nonché le percentuali dei costi di incidenza della manodopera, dei macchinari aziendali e dei relativi materiali, sono determinati con provvedimento dirigenziale. Nelle more di adozione del suddetto provvedimento, il cui contenuto dovrà essere concordato a livello di Dipartimento, la Commissione tecnica procederà a definire temporaneamente quanto sopra previsto.
4. Il materiale necessario per l'esecuzione delle opere in economia deve essere documentato da fatture quietanzate oppure da scontrini parlanti che dovranno essere allegati alla contabilità dei lavori eseguiti. Il loro valore non contribuisce a determinare il massimale di cui al comma 8 del presente articolo.
5. Le attrezzature e le macchine operatrici utilizzate per i lavori in economia devono essere in carico all'azienda, anche attraverso una disponibilità temporanea. In caso contrario deve essere prodotta idonea documentazione che ne dimostri il noleggio; tali importi di spesa, che saranno oggetto di fatturazione a parte, non concorreranno al calcolo del massimale di cui al comma 8.
6. Le prestazioni volontarie eseguite da coadiuvanti agricoli, membri della famiglia agricola, salariati, lavoratori aziendali e, più in generale, da collaboratori individuati dalla vigente normativa, sono ammissibili a contributo solamente qualora il beneficiario del contributo sia titolare di un'azienda agricola, regolarmente iscritta all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla l.r. 17/2003.
7. In sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo, le prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali in economia devono essere distinte dai lavori affidati ad altre imprese, che saranno invece oggetto di contabilità e di fatturazione separata.
La mancata distinzione o dichiarazione che individua, in origine, le categorie d'opera dei lavori che il richiedente intende realizzare per proprio conto e con i propri mezzi, preclude il diritto di beneficiare dell'agevolazione prevista per detti lavori.

8. Le prestazioni complessivamente effettuate in economia, nell'ambito degli investimenti aziendali finanziabili ai sensi della legge regionale 32/2007, sono ammissibili nel limite massimo di 50 mila euro annui.
9. I documenti abilitativi, previsti dalla vigente normativa urbanistica e di pianificazione territoriale, dovranno riportare, tra gli esecutori delle opere ammissibili a finanziamento, anche il nominativo del beneficiario del contributo. In caso contrario le opere in economia non saranno ammissibili a contributo.
10. Al fine di ottenere il contributo, in acconto o a saldo, relativo ai lavori eseguiti in economia deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - a) lista delle prestazioni volontarie della manodopera aziendale e dei mezzi d'opera, per le opere eventualmente computate "a tempo";
 - b) contabilità dei lavori da valutarsi "a misura" con l'indicazione delle percentuali dei costi di incidenza della manodopera, dei macchinari aziendali e dei materiali;
 - c) certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato alla libera professione;
 - d) fatture quietanzate del materiale utilizzato e dei mezzi d'opera presi a noleggio presso terzi.La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) può essere prodotta in forma semplificata, considerato l'importo e/o la complessità dell'opera oggetto di contributo, previa autorizzazione del responsabile dell'istruttoria.

Art. 27

Modalità di pagamento

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti ad un progetto approvato, deve utilizzare le seguenti modalità:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
 - b) Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è richiesta copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
 - c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
2. Nella fase di controllo delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale, è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente regime di aiuto. Tale disposizione può essere disapplicata qualora la struttura competente si doti di apposito software, condiviso da tutti gli uffici dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali che operano sul PSR 2007-2013, al fine di registrare gli estremi delle fatture ammesse a beneficiare del pubblico aiuto.
 3. Per gli importi di spesa che non superino i 5 mila euro, tasse incluse, per ogni fattura, ricevuta o scontrino parlante, la "dichiarazione liberatoria per fatture" redatta su carta intestata e rilasciata dal creditore, oppure l'autocertificazione del beneficiario del contributo, possono sostituire la quietanza rilasciata dagli istituti.
 4. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale. Ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente effettuati", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Art. 28

Erogazione dei contributi

1. Il contributo può essere erogato sulla base di stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo di quattro, se l'importo dei lavori è superiore a 100 mila euro, due se l'importo è inferiore a tale limite.
2. L'importo degli stati d'avanzamento dei lavori, spese accessorie incluse, non può superare l'80% dell'importo ammesso. Tale limitazione non è applicabile ai beneficiari; amministrazioni pubbliche, che espletano regolare gara di appalto.
3. Gli stati di avanzamento dei lavori devono essere documentati da fatture emesse da ditte specializzate ed intestate al beneficiario del contributo, fatta eccezione per i lavori eseguiti direttamente dal soggetto richiedente nei limiti previsti dall'art. 26.
4. La liquidazione degli acconti avviene d'ufficio. Eventuali sopralluoghi "in loco" possono essere effettuati da parte del responsabile dell'istruttoria al fine di verificare, tramite l'effettuazione di controlli a campione, l'effettiva realizzazione delle opere contabilizzate e che non siano state introdotte modificazioni agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, nonché alla natura dei lavori autorizzati.
5. Le spese tecniche possono essere ammesse, dietro presentazione di fattura, in proporzione alle opere realizzate. Non sono ammissibili spese tecniche relative ad opere non realizzate.
6. Le contabilità in conto provvisorio possono dare luogo a liquidazioni in acconto per un importo massimo del 40% sul contributo in conto capitale ammesso.
7. La liquidazione del saldo del contributo concesso avviene successivamente alla quietanza di tutte le fatture emesse in precedenza. Per quietanza si intende uno dei documenti rilasciati al

beneficiario del contributo per le modalità di pagamento adottate e previste all'art. 27 delle presenti norme di attuazione.

Art. 29

Variazioni in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse a contributo esclusivamente qualora non introducano modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto di contributo e non comportino un maggiore costo complessivo dell'opera.
2. Eventuali maggiori costi, accertati in fase di esecuzione, possono pertanto essere ammessi, nel rispetto del contributo stanziato e degli eventuali massimali di spesa previsti, operando economie su lavori che non pregiudicano la razionalità degli interventi.
3. Le varianti in corso d'opera non preventivamente autorizzate dall'autorità comunale competente per territorio possono comportare la revoca del contributo ai sensi dell'art. 15.

Art. 30

Ultimazione dei lavori

1. Gli interventi oggetto del finanziamento devono essere ultimati entro 2 anni dalla data del provvedimento deliberativo di impegno della spesa ammessa. La documentazione utile al saldo finale deve essere presentata entro 60 giorni dall'emissione del verbale di ultimazione dei lavori o, in mancanza, della fattura emessa in data più recente inerente ai lavori e forniture eseguite.
2. L'intervento che riguardi esclusivamente l'acquisto di attrezzature e macchinari deve essere effettuato e rendicontato entro e non oltre un anno dalla data del provvedimento deliberativo di concessione dell'agevolazione.
3. All'atto della presentazione dello stato finale dei lavori deve essere prodotta la documentazione indicata nell'art. 32 dei presenti criteri applicativi.
4. Per cause di forza maggiore o per particolari impedimenti, il beneficiario ha facoltà di richiedere per iscritto una proroga dei termini al dirigente della struttura competente.

Art. 31

Modalità di liquidazione del saldo

1. L'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere è effettuato dall'istruttore della pratica, su richiesta del beneficiario del contributo, previa presentazione dei documenti di cui all'art. 32 e previa l'effettuazione di un sopralluogo finale.
2. Il pagamento del saldo è effettuato successivamente al collaudo dell'opera oltre, beninteso, all'avvenuta presentazione da parte del beneficiario della puntuale e precisa rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero progetto. Ogni progetto completo della relativa documentazione è sottoposto al vaglio degli uffici competenti i quali, oltre a determinarne la spesa ammessa, procedono ad un esame generale della pratica e dei lavori compiuti e, sulla scorta degli atti contabili, nonché del certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori, propongono la liquidazione delle somme spettanti.

3. A seguito dell'approvazione dell'investimento, eventuali variazioni in corso d'opera, che mettessero a rischio la razionalità del progetto, ne modificchino la natura e gli obiettivi prefissati, possono dar luogo alla revoca dei finanziamenti.
4. La spesa effettivamente ammessa a contributo, in sede di determinazione della rata di saldo da erogare, sarà data dalla sommatoria delle seguenti voci, così ricalcolata:
 - a) importo ammesso delle opere edili, agronomiche e infrastrutturali ammesse a contributo – calcolato sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati e applicando i prezzi approvati, al netto dell'eventuale ribasso offerto dalla ditta esecutrice – risultante dalla redazione dello stato finale dei lavori;
 - b) importo delle eventuali prestazioni volontarie di manodopera e mezzi d'opera da giustificarsi secondo le modalità impartite dall'art. 26 delle presenti norme;
 - c) importo degli oneri di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione e collaudazione dei lavori, dell'eventuale perizia geologica e della redazione del piano di sicurezza dei lavori, ove previsto dalla vigente normativa, da giustificarsi con regolari fatture intestate al beneficiario in sede di collaudo e da ammettersi fino all'importo massimo indicato nell'art. 24 dei presenti criteri.

Art. 32

Documenti occorrenti per la liquidazione del saldo

1. Per la liquidazione del saldo occorre esibire, entro due anni dalla data dell'impegno di spesa, la seguente documentazione tecnica e amministrativa:
 - a) contabilità finale dei lavori, completa di libretto delle misure, disegni di contabilità e computo metrico analitico consuntivo;
 - b) nel caso di prestazioni volontarie non retribuite eseguite da aziende agricole, la documentazione di cui all'art. 26 delle presenti norme;
 - c) certificato di collaudo statico del cemento armato (qualora siano previste opere in c.a.);
 - d) relazione sul conto finale;
 - e) certificazione di conformità dei lavori alle prescrizioni contrattuali oppure certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori;
 - f) originale delle fatture quietanzate e dei relativi documenti di cui all'art. 27 che ne dimostrano il pagamento;
 - g) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa (fatture e quietanze) con gli estremi dei pagamenti effettuati;
 - h) in alternativa ai giustificativi di spesa e per fatture il cui valore, IVA inclusa, sia inferiore a 5 mila euro, la dichiarazione liberatoria della ditta esecutrice dei lavori o del venditore;
 - i) certificati di conformità per i macchinari acquistati.
2. Nel caso di interventi poco complessi e quando non occorre la nomina di un direttore dei lavori, il responsabile dell'istruttoria può direttamente procedere alla misurazione e contabilizzazione delle opere o delle forniture eseguite.

Art. 33

Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

1. I soggetti beneficiari e i proprietari dei beni agevolati non possono mutare la destinazione e l'uso dichiarati, prima che siano decorsi:
 - a) cinque anni dalla data di acquisto, nel caso di attrezzature e macchinari;
 - b) quindici anni dalla data di ultimazione dei lavori, nel caso di interventi di miglioramento fondiario e di realizzazione di infrastrutture aziendali.

2. Qualora il beneficiario sia anche conduttore dei beni oggetto di finanziamento, questi si impegna altresì a non alienare o cedere i beni agevolati separatamente dall'azienda.
3. I proprietari dei beni agevolati sono tenuti a presentare dichiarazione di impegno a utilizzare per finalità agricole, direttamente o tramite terzi, le superfici oggetto di finanziamento per tutta la durata del vincolo di destinazione previsto.
4. La modificazione delle qualità colturali dichiarate ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione è consentita nel caso si configuri come attività agricola e comporti un aumento delle giornate lavorative unitarie.
5. È possibile autorizzare con deliberazione della Giunta regionale, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, la cessione, separatamente dall'azienda, dei beni finanziati ovvero il mutamento della destinazione o dell'uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica, qualora:
 - a) sopravvengano gravi e comprovati motivi;
 - b) la cessione favorisca la ricomposizione volontaria o il riordino fondiario;
 - c) si tratti di cessione di terreni agricoli ad imprenditori agricoli regolarmente iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla l.r. 17/2003.
6. Qualora, prima del termine fissato dal comma 1, si dovesse verificare un esproprio dei beni immobili per pubblica utilità o per altre cause legate al miglioramento dei fondi nell'ambito dell'attività statutaria dei consorzi di miglioramento fondiario, il vincolo decade automaticamente. Sarà cura del proprietario segnalare tempestivamente all'anagrafe delle aziende agricole la variazione.

Art. 34 Controlli

1. Il controllo sui tempi e sulle modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, in conformità all'art. 72 della l.r. 32/2007, è effettuato dal responsabile dell'istruttoria sul 100% delle domande in corso di istruttoria. Eventuali inadempienze sono segnalate al dirigente della struttura competente, il quale procede ad attivare, se necessario, le procedure di sospensione e revoca del contributo ai sensi dell'art. 15 dei presenti criteri di applicazione.
2. Il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo in sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammessa verrà effettuato "in itinere" dal responsabile dell'istruttoria su un campione che rappresenti almeno il 5% delle dichiarazioni rese e, comunque, ogni qualvolta si avanzino dubbi al riguardo.
3. Il controllo "a tavolino" delle contabilità presentate e dei documenti allegati, ai fini dell'ottenimento dell'erogazione del contributo, viene realizzato sul 100% delle domande finanziate e consiste nel verificare che:
 - a) la documentazione tecnica, amministrativa e contabile trasmessa sia completa;
 - b) le modalità di contabilizzazione dei lavori eseguiti siano conformi a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia e che i disegni contabili risultino di facile lettura;
 - c) i prezzi siano in linea con quelli ammessi in sede di istruttoria della pratica e che i nuovi prezzi eventualmente applicati siano ritenuti congrui;
 - d) le modalità di rendicontazione delle spese siano conformi a quanto stabilito dai presenti criteri di applicazione.
4. Il controllo cosiddetto "in loco" è finalizzato a verificare che:
 - a) gli obiettivi prefissati siano stati, nel loro complesso, conseguiti dal beneficiario del contributo;

- b) la qualità accertabile delle opere visibili sia conforme a quanto previsto in progetto;
- c) i lavori contabilizzati siano realmente terminati;
- d) i riscontri contabili, eseguiti su un campione significativo di voci, corrispondano a quanto trascritto sui documenti contabili e che le misurazioni fatte in cantiere risultino facilmente rintracciabili in tutti i documenti contabili.

Art. 35

Procedura in caso di decesso del titolare di domanda di contributo

1. In caso di decesso del titolare di domanda di contributo il subentro degli eredi è regolato dalle disposizioni indicate di seguito, previa apposita deliberazione della Giunta regionale.
 - a) Opere già ultimate:
la liquidazione del contributo viene effettuata a favore degli eredi previa verifica dell'inserimento del corrispondente importo nella successione e dell'impegno degli stessi a rispettare i vincoli previsti.
 - b) Opere non ancora eseguite:
la liquidazione a favore degli eredi del contributo già deliberato viene effettuata previa verifica che il contributo sia inserito in successione "sub-condizione" e che gli eredi si impegnino ad effettuare le opere e a rispettare i vincoli previsti.
 - c) Opere parzialmente eseguite ed acconto già liquidato:
il saldo sarà liquidato ad avvenuta ultimazione dei lavori a favore degli eredi previa verifica che il contributo sia inserito in successione "sub-condizione" e che gli eredi si impegnino a rispettare i vincoli previsti.
 - d) Opere parzialmente eseguite ed acconto non ancora liquidato:
l'acconto sarà liquidato agli eredi che si impegnino a completare le opere e a rispettare i vincoli previsti previo inserimento in successione; per il saldo vale quanto descritto nella precedente lettera c).

CAPO III
CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E CONSORTERIE
INFRASTRUTTURE RURALI

Art. 36
Oggetto e finalità

1. Ad integrazione di quanto stabilito in via generale nel capo I, il presente capo stabilisce specifici criteri di applicazione degli aiuti previsti dall'art. 66, comma 1, lettere b, c), d), e), della l.r. 32/2007 con riferimento al settore delle infrastrutture rurali.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono previsti per gli interventi diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano quale risorsa culturale, ambientale ed economica. In particolare, perseguono le finalità di:
 - a) incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo;
 - b) garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli.

Art. 37
Tipologie di interventi finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti tipologie di opere considerate di interesse regionale:
 - a) interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;
 - b) sistemazione, miglioramento e bonifica dei terreni agrari;
 - c) nuove opere per l'irrigazione dei fondi e interventi di adeguamento della rete irrigua esistente, comprese le opere necessarie a garantire la corretta gestione delle acque superficiali;
 - d) realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame;
 - e) interventi comprensoriali di elettrificazione rurale da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo.
2. Le caratteristiche tecniche degli interventi finanziabili potranno essere disciplinate da un apposito provvedimento del dirigente della struttura competente.
3. La documentazione presentata a corredo dei progetti deve dimostrare la valenza agricola ed economica degli interventi, la loro natura comprensoriale estesa ad almeno cinque aziende agricole o proprietari di fondi, nonché la gestione delle opere da parte dei soggetti beneficiari del contributo.
4. Qualora per la sua particolare natura l'opera proposta possieda una valenza non esclusivamente agricola, l'importo da finanziare è calcolato in quota parte (in percentuale o in millesimi). Quando tale calcolo risulti particolarmente oneroso e complesso è consentito stralciare dal computo metrico estimativo dei lavori le categorie d'opera che non perseguono le finalità contemplate dal precedente art. 36 dei presenti criteri di applicazione.
5. Quando per comprovata e dimostrata interferenza tecnica il vantaggio derivante dalla costruzione di opere di miglioramento fondiario sia indirizzato anche ad una pubblica amministrazione è consentito finanziare l'intera opera, purché la quota di valenza non prettamente agricola sia contenuta entro il 5 per cento dell'intero importo dei lavori. In questi casi è opportuno che sia stipulata una convenzione, tra l'ente pubblico e il beneficiario del

contributo di cui all'art. 38, comma 1, che disciplini il singolo caso ed eventualmente la futura gestione in comune delle opere.

6. Nell'ambito di applicazione del comma 1 possono essere finanziati anche interventi che presentano carattere di innovazione e sperimentazione.

Art. 38 Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti attuatori:
 - a) consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché disciplinati dalla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3;
 - b) le consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, che svolgono attività agro-silvo-pastorale;
 - c) enti gestori di opere irrigue aventi personalità giuridica pubblica che, per norma, statuto o consuetudine, amministrano reti idriche incluse nell'art. 37, comma 1, lettera c).
2. Possono altresì beneficiare dei contributi i consorzi privi di riconoscimento giuridico, nella loro qualità di enti gestori di opere irrigue di cui all'art. 37, comma 1, lett. c), purché dotati di uno statuto e di un bilancio.

Art. 39 Intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente capo sono concessi mediante contributi in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, se richiesti dai soggetti di cui all'art. 38, comma 1.
2. Gli aiuti di cui al presente capo sono concessi mediante contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, limitatamente alle opere irrigue, se richiesti dai soggetti di cui all'art. 38, comma 2.

Art. 40 Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo

1. Gli interventi sono ammissibili a finanziamento qualora:
 - a) siano stati oggetto di valutazione preliminare favorevole da parte della struttura competente;
 - b) non siano stati realizzati prima dell'approvazione dell'aiuto da parte della Giunta regionale, salvo il caso di iniziative intraprese per ragioni d'urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, ai sensi dell'art. 14 dei presenti criteri di applicazione;
 - c) siano inclusi in uno specifico programma dei lavori secondo le modalità previste dall'art. 10 dei presenti criteri.
2. Gli interventi finanziabili devono avere carattere collettivo ed interaziendale, ad esclusione di quei lavori che, per la loro particolare natura, si possono configurare come lotti successivi e/o conclusivi di progetti, di più ampio respiro, già favorevolmente avviati con le precedenti programmazioni. L'ente beneficiario dovrà, quindi, dimostrare che le opere di completamento proposte sono indispensabili al raggiungimento dell'obiettivo a suo tempo prefissato e che la loro gestione sia coerente con le proprie norme statutarie.

3. Sono tuttavia ammesse le spese propedeutiche all'iniziativa per la quale si richiede il contributo, come ad esempio il progetto preliminare delle opere, con le limitazioni di cui agli artt. 44 e 45.

Art. 41

Cause di non ammissibilità a contributo

1. Ai fini della determinazione della spesa finanziabile, ai sensi dell'art. 66 della l.r. 32/2007, non sono ammesse a contributo le seguenti voci:
 - a) domande e progetti il cui importo dei lavori risulti inferiore a 10 mila euro, ad eccezione delle spese topografiche relative ai riconfinamenti particellari da eseguire in seguito alla recente bonifica e al miglioramento dei terreni agrari;
 - b) spese per interventi di ordinaria e/o di straordinaria manutenzione, di qualunque importo, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 67 della l.r. 32/2007;
 - c) categorie di opere che presentano carattere di ripetitività, assimilabili alle manutenzioni;
 - d) opere per le quali il soggetto richiedente avrebbe dovuto attivare un piano annuale di manutenzione, anche se l'importo complessivo dei lavori supera i 10 mila euro;
 - e) nuove opere di distribuzione capillare dell'acqua all'interno e nei pressi di nuclei abitati, ad esclusione della condotta adduttrice, dei relativi manufatti riguardanti tale condotta, e ad esclusione degli attacchi irrigui preesistenti, al fine di garantire all'utenza il mantenimento di un servizio già posto in essere.
2. Non sono ammesse a contributo, nella percentuale prevista dall'art. 39, comma 1, le opere realizzate da ditte sulla base di procedure di affidamento non conformi alle norme vigenti in materia di appalti pubblici.

Art. 42

Opere realizzate da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Il rispetto della normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero delle norme riguardanti i lavori pubblici di interesse regionale, deve essere garantito qualora le tipologie di interventi finanziabili di cui all'art. 37, comma 1, dei presenti criteri applicativi, siano realizzate da consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi di legge e da consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973 – di seguito chiamate anche stazioni appaltanti.
2. Come prescrizione generale, l'affidamento e l'esecuzione di opere e di lavori pubblici di interesse regionale, servizi e forniture, garantisce la qualità delle prestazioni e il loro svolgimento in conformità ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. L'affidamento rispetta altresì i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità nel rispetto delle modalità di cui alle vigenti normative.
3. È pertanto facoltà delle stazioni appaltanti avvalersi delle procedure contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, per quanto applicabile ai consorzi di miglioramento fondiario e consorterie.
4. Qualora non siano utilizzate le disposizioni contenute nel D.Lgs 163/2006, l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per progettazioni collegate a lavori di importo al di sopra di un milione di euro, avviene attraverso:
 - a) la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni (in particolare la l.r. 5 agosto 2005, n. 19);

- b) la deliberazione della Giunta regionale n. 2934 del 23 ottobre 2009 – *Sostituzione dei criteri e procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di linee guida per la determinazione degli afferenti corrispettivi, approvati con DGR 3287/2006*, per quanto applicabile ai consorzi di miglioramento fondiario e consorzierie.
5. Qualora non siano utilizzate le disposizioni contenute nel D.Lgs 163/2006, l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per progettazioni collegate a lavori di importo al di sotto di un milione di euro, avviene attraverso la legge regionale n. 12/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
- Per la scelta del contraente, agli effetti dell'ammissibilità a contributo dei relativi onorari, nel rispettare i criteri minimi di trasparenza, è necessaria la richiesta di almeno tre preventivi oppure l'adozione di un regolamento interno per la scelta dei concorrenti da invitare.
- In ogni caso, le parcelle riconosciute ed ammesse a contributo sono quelle calcolate ai sensi del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 – *Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 96 del 26 aprile 2001) decurtate della media delle offerte derivanti da una pubblica gara d'appalto per progettazioni similari espletate dalla pubblica amministrazione, oppure, in mancanza di tale dato statistico rilevato semestralmente, decurtate del 20% a titolo di sconto forfettario¹.
6. Ai sensi di legge, in tutti gli affidamenti di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
7. Gli appalti concorso relativi a lavori ammessi a contributo devono essere espressamente autorizzati dalla struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali, previa presentazione della bozza di bando mediante il quale si fissano le modalità e le procedure di appalto.
8. Nei contratti di lavori affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da adottarsi quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti ai fini dell'aggiudicazione uno o più aspetti qualitativi – ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale e la metodologia utilizzata, secondo le indicazioni fornite dalle successive lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j e k) – il bando di gara stabilisce i valori, ovvero la ponderazione, degli elementi necessari alla valutazione dell'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali:
- a) l'elemento prezzo, al quale deve essere affidato un giusto peso (in ogni caso non inferiore a 25/100), graduato secondo principi di proporzionalità e progressività, con divieto di utilizzare meccanismi automatici e formule matematiche volte all'appiattimento delle offerte economiche proposte in sede di gara;
 - b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, con esclusione di opere nuove extra-progetto per le quali la stazione appaltante o l'impresa aggiudicatrice dovrà procedere ad un aggiornamento o ad una revisione del progetto stesso e a richiedere nuovi pareri e nulla-osta alle competenti autorità;
 - c) le migliorie tecniche apportate dal concorrente al progetto posto a base di gara, purché strettamente pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto;

¹ È opportuno che i beneficiari del contributo sottoscrivano delle apposite convenzioni con gli affidatari dei servizi in parola, tenendo conto delle norme contenute nei presenti criteri applicativi.

- d) particolari accorgimenti tecnici e lavorazioni aggiuntive, rispetto alle norme vigenti in materia di tutela ambientale, volti a ridurre ulteriormente l'impatto, anche temporaneo, dei lavori sul territorio e sulla popolazione;
 - e) la fornitura, a spese dell'appaltatore, di un più elevato numero di provini per la determinazione della qualità del cemento armato oppure l'esecuzione di prove statiche e idrauliche dei manufatti e delle condotte, oltre il numero minimo stabilito dal capitolato speciale d'appalto o dalle vigenti norme;
 - f) la consegna anticipata delle opere rispetto al termine assegnato dal capitolato speciale d'appalto;
 - g) la graduale consegna parziale alla stazione appaltante delle parti d'opera funzionali, già oggetto di collaudo statico e/o idraulico;
 - h) la sospensione temporanea e concordata dei lavori al fine di permettere la normale attività agricola e lo sfalcio dei terreni agricoli interessati dalle opere;
 - i) l'assunzione della manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle opere realizzate dall'appaltatore, compresa la fornitura del materiale occorrente;
 - j) l'assistenza tecnica;
 - k) ulteriori elementi tecnici di dettaglio in base alla tipologia dei lavori da realizzarsi.
9. Nei contratti di lavori affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
- Non è consentito eseguire migliorie tecniche al progetto posto a base di gara concernenti opere non ammissibili a finanziamento oppure opere stralciate dalla spesa ammessa a contributo, pena la riduzione dell'aiuto richiesto per il corrispondente importo stimato. Spetta alla stazione appaltante, anche attraverso la figura del *Coordinatore dei lavori ammessi a contributo*, accertarsi che le disposizioni contenute nel presente comma siano rispettate.
- I criteri di valutazione dell'offerta, inoltre, non possono in alcun modo prevedere una monetizzazione per le opere e per le prestazioni, offerte in sede di gara, ma non eseguite dall'appaltatore, né costituire un vantaggio di tipo economico a favore della stazione appaltante. A garanzia delle manutenzioni eventualmente proposte dalla ditta aggiudicatrice dovrà essere rilasciata apposita polizza fideiussoria a favore della stazione appaltante per il periodo considerato. Le eventuali riscossioni derivanti da interventi di manutenzione non eseguiti, trattandosi di oneri inclusi nelle voci di appalto e collegati al ribasso d'asta, devono essere dichiarate e trasferite all'Amministrazione regionale.
10. Al fine di assicurare i principi di trasparenza, efficienza ed economicità nello svolgimento di lavori ricondotti alla disciplina dei lavori pubblici in ragione del loro interesse regionale e della sussistenza di un contributo pubblico, nonché per rendere più agevole l'espletamento delle procedure e il compimento degli obblighi previsti dalla normativa in vigore in materia di appalti, ai beneficiari di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) e b) è consentito incaricare il *Coordinatore dei lavori ammessi a contributo* con il compito di sovrintendere alla realizzazione delle opere di interesse regionale, finanziate dalla Giunta regionale.
11. Il tecnico – abilitato alla libera professione, di comprovata esperienza, in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, munito di polizza indennitaria civile contro i rischi di danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività affidatagli – può essere scelto tra una rosa di concorrenti fornita direttamente dai Collegi o dagli Ordini professionali oppure mediante bando ad evidenza pubblica. Nel caso in cui la stazione appaltante intenda

avvalersi delle prestazioni del Coordinatore dei lavori ammessi a contributo, la sua nomina deve avvenire prima della pubblicazione del bando di gara relativo ai lavori.

12. Qualora, ai sensi delle vigenti disposizioni, sia possibile nominare un responsabile in senso atecnico oppure un dipendente pubblico non abilitato alla libera professione, questi devono avere i requisiti previsti dalle leggi di riferimento.
13. Nel provvedimento di nomina del Coordinatore dei lavori, con funzioni assimilabili al *Coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico* di cui all'art. 4 della l.r. 12/1996 e s.m., nonché al *Responsabile unico del procedimento* di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante è tenuta ad evidenziare le competenze ai fini del riconoscimento delle relative prestazioni.
14. Al fine di garantire la massima trasparenza ed efficacia del compito affidatogli, il Coordinatore dei lavori non può contemporaneamente partecipare ad altri incarichi di progettazione, di redazione dei piani di sicurezza, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di direzione lavori e di collaudo, quando affidati dalla medesima stazione appaltante, e deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.
15. Ai fini della liquidazione del contributo, quando viene nominato il Coordinatore dei lavori, occorre trasmettere alla struttura competente le dichiarazioni relative alle prestazioni svolte e ai controlli effettuati nell'ambito della condotta dei lavori pubblici di interesse regionale. Il controllo delle mansioni svolte spetta in prima istanza alla stazione appaltante.
16. I compensi per le mansioni del Coordinatore dei lavori saranno riconosciuti applicando il tariffario ufficiale di riferimento. Al fine di uniformare le procedure amministrative per l'applicazione delle corrette aliquote, la struttura competente potrà dotarsi di opportune norme interne.

Art. 43

Contenuti progettuali

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
2. Il progetto, nel rispetto della l.r. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere redatto in modo da illustrare le finalità dell'intervento, la sua rilevanza ambientale, agronomica, economica, le sue caratteristiche tecniche, di costo e di cantierabilità e deve assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
3. Dovrà, inoltre, essere dimostrata o dichiarata la disponibilità dei terreni interessati al miglioramento fondiario e, ai fini del controllo dei vincoli di cui all'art. 71 della l.r. 32/2007, dovrà essere trasmesso l'elenco dei proprietari e/o degli affittuari dei fondi che beneficiano delle opere di miglioramento, progettate e finanziate, su formato elettronico (ad es. *Shape*)².
4. I beneficiari di cui all'art. 38 dei presenti criteri applicativi sono tenuti a presentare copia conforme del verbale dell'Assemblea degli utenti oppure del Consiglio direttivo dal quale risulti:

² Sarà cura del beneficiario del contributo, benché non esplicitamente richiesto dai presenti criteri applicativi, cautelarsi nei confronti del proprietario inadempiente mediante la sottoscrizione di apposite clausole di rivalsa, poiché il recupero del contributo può essere effettuato solo nei confronti dei soggetti attuatori di cui all'art. 38, comma 1.

- a) l'affidamento dell'incarico ad un tecnico libero professionista per la redazione del progetto e per la direzione dei lavori o il semplice richiamo ad un verbale precedente;
- b) l'approvazione del progetto esecutivo e della relativa spesa;
- c) la disponibilità dei terreni e dei manufatti interessati dalle opere;
- d) l'autorizzazione al presidente a presentare formale domanda di contributo presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali;
- e) l'autorizzazione al tesoriere a riscuotere i contributi e quietanzare i mandati di pagamento;
- f) l'elenco dettagliato delle spese per le quali si richiede il contributo (imponibile dei lavori, IVA, spese tecniche e accessorie).

Art. 44

Determinazione della spesa ammissibile a contributo

1. La spesa ammissibile a contributo è determinata di norma in conformità all'elenco prezzi regionale per l'esecuzione delle opere pubbliche e, in assenza di parametri di riferimento, mediante puntuali analisi.
2. Secondo il tipo di investimento proposto, alla spesa ammessa così determinata, sono applicati i massimali di spesa fissati con riferimento alla superficie effettivamente interessata dalle opere di miglioramento fondiario oppure ad altri parametri tecnici o agricoli. Il calcolo e le modalità di applicazione dei massimali di spesa saranno stabiliti con successivo provvedimento dirigenziale.
3. Oltre all'importo delle opere compongono la spesa ammessa anche le seguenti voci:
 - a) importo dei costi inerenti agli oneri di progettazione, direzione lavori, redazione dei piani di sicurezza dei lavori, ove previsti dalla vigente normativa, perizie geologiche, studi di impatto ambientale (anche calcolati in quota parte) ed eventuali altri oneri derivanti dall'adeguamento del progetto a sopravvenute modificazioni di legge, in proporzione agli importi dei lavori ammessi a beneficiare del contributo e nei limiti stabiliti dal seguente comma 4;
 - b) spese per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori ad evidenza pubblica, nel limite stabilito dal seguente comma 5, con esclusione delle spese inerenti l'affido diretto dei lavori con procedure di somma urgenza;
 - c) spese per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento delle opere progettate, ove previsto dalla vigente normativa;
 - d) spese per l'eventuale pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - e) spese per eventuali somme a disposizione della stazione appaltante che, per essere liquidate, dovranno essere preventivamente approvate, debitamente giustificate e contabilizzate all'atto della richiesta di liquidazione dell'aiuto, nella misura massima del 5%, IVA e altri tributi inclusi;
 - f) l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi, calcolati sulle precedenti voci, che risultino effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto beneficiario del contributo;
 - g) nel caso di "grandi opere comprensoriali" che necessitino per il cofinanziamento, ai sensi della vigente normativa nazionale di riferimento, di atti di asservimento o di particolari procedure di esproprio, le spese notarili relative all'onorario della prestazione professionale (IVA inclusa), con esclusione delle altre tasse, anche se anticipate dal notaio, e degli indennizzi, i quali rimarranno a carico dell'ente beneficiario dell'aiuto.
4. I massimali relativi agli oneri delle prestazioni professionali sono desumibili dal tariffario in vigore al momento della determinazione della spesa ammissibile a contributo oppure dall'esito delle procedure l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quando già

espletate dal beneficiario del contributo prima della presentazione del progetto, oppure da massimali fissati dai presenti criteri applicativi o con provvedimento del dirigente della struttura competente.

5. I massimali per le spese legate allo svolgimento delle gare d'appalto, qualora queste non siano espletate dal Coordinatore dei lavori, sono fissati con provvedimento del dirigente della struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali.

Art. 45

Oneri non ammissibili a contributo

1. Non sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, dei presenti criteri applicativi, anche se regolarmente documentate, le seguenti spese:
 - a) le opere e i lavori non appaltati secondo le procedure previste dalla normativa in vigore per i lavori pubblici di interesse regionale oppure manifestamente viziate da procedure difformi a quanto prevede la normativa in vigore;
 - b) le opere e i lavori eseguiti senza l'approvazione dell'impegno di spesa da parte della Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'art. 14 dei presenti criteri di applicazione;
 - c) le prestazioni professionali relative ad incarichi non affidati secondo la normativa in vigore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 61 e 62 dei presenti criteri di applicazione;
 - d) le prestazioni professionali relative a lavori non realizzati, non eseguiti a regola d'arte oppure non finanziabili ai sensi dei presenti criteri di applicazione;
 - e) le tasse e le indennità di occupazione, anche temporanea, di terreni pubblici o privati, necessarie per l'esecuzione delle opere;
 - f) gli oneri riguardanti le indennità di esproprio e le convenzioni in genere stipulate con altri soggetti pubblici e privati;
 - g) l'IVA e gli altri tributi di legge recuperabili dal beneficiario del contributo;
 - h) gli oneri per lavori in economia diretta svolti mediante l'utilizzo di maestranze alle dipendenze del beneficiario del contributo;
 - i) i danni alle produzioni agricole e qualsiasi altro onere relativo al mancato guadagno in seguito a perdite di produzione, anche se causati da eventi calamitosi naturali non prevedibili;
 - j) i lavori eseguiti in economia dalla ditta appaltatrice che non siano stati rendicontati e contabilizzati contestualmente ad ogni stato d'avanzamento dei lavori presentato per l'ottenimento degli acconti.

Art. 46

Inizio dei lavori

1. Il richiedente è tenuto ad avviare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento deliberativo di concessione dell'agevolazione. Il rispetto di tale termine deve essere dimostrato mediante presentazione del verbale di consegna redatto dalla direzione lavori e del certificato di inizio effettivo degli stessi o mediante copia della dichiarazione d'inizio lavori o della dichiarazione di inizio attività inoltrata al comune competente.
2. Gli interventi che riguardino esclusivamente l'acquisto di attrezzature e macchinari devono essere rendicontati entro e non oltre un anno dalla data del provvedimento deliberativo di concessione dell'agevolazione.
3. Nel caso di iniziative intraprese per ragioni d'urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, l'inizio lavori potrà avvenire

successivamente alla data di rilascio della specifica autorizzazione da parte del dirigente della struttura competente, secondo le norme contenute nell'art. 14 dei presenti criteri di applicazione.

4. I lavori, inoltre, devono essere effettivamente iniziati entro il tempo massimo stabilito dal capitolato speciale d'appalto e, comunque non oltre 45 giorni dalla stipulazione del contratto. Farà fede la data del verbale di consegna dei lavori a firma del direttore degli stessi.
5. Per cause di forza maggiore o per particolari impedimenti, debitamente motivati, il beneficiario ha facoltà di richiedere al dirigente della struttura competente una proroga dei termini di cui al precedente comma 4.
6. La mancata osservanza dei termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo può far decadere il soggetto beneficiario dal diritto di percepire il contributo impegnato.

Art. 47

Condotta e monitoraggio dei lavori

1. Il certificato di inizio dei lavori e il verbale di consegna redatto dalla direzione dei lavori dovranno essere trasmessi alla struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali entro 15 giorni dalla data della loro emissione.
2. Inoltre, per tutta la durata di esecuzione delle opere, il beneficiario del contributo è tenuto:
 - a) ad osservare le norme dei presenti criteri applicativi;
 - b) ad accettare il controllo dei competenti organi statali e regionali sull'attuazione degli interventi e sull'utilizzo dei contributi erogati;
 - c) a conservare presso la propria sede e/o il proprio cantiere i seguenti documenti:
 - progetti esecutivi completi di relazioni tecniche, capitolati, computo metrico estimativo, piani operativi di sicurezza, contratto d'appalto e qualsiasi altro documento tecnico-amministrativo inerente i lavori affidati alla ditta aggiudicataria, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione degli incidenti;
 - stati d'avanzamento dei lavori sottoposti al controllo;
 - qualsiasi autorizzazione necessaria alla realizzazione degli interventi, acquisita sia precedentemente che, eventualmente, durante l'istruttoria dei progetti ed in corso d'opera;
 - tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alle spese sostenute, ai pagamenti effettuati e al finanziamento ottenuto;
 - d) a mettere a disposizione dei competenti organi di controllo tutti i documenti inerenti alla pratica di contributo avviata presso l'Assessorato Agricoltura e risorse naturali e tutti i documenti amministrativi di cantiere, ancorché non espressamente richiesti o allegati a detta pratica di finanziamento.

Art. 48

Prestazioni volontarie di manodopera

1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 38 non possono percepire alcun contributo per le prestazioni volontarie di manodopera, anche se eseguite per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 36. Non sono altresì ammissibili a finanziamento le opere e le prestazioni orarie eseguite da salariati alle dirette dipendenze dei soggetti richiedenti.

Art. 49

Modalità di pagamento

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti ad un progetto approvato, deve utilizzare le seguenti modalità:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è richiesta copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
 - c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
2. Nella fase di controllo delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale, è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente regime di aiuto. Tale disposizione può essere disapplicata qualora la struttura competente si doti di apposito software, utilizzabile da tutti gli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura e risorse naturali che operano sul PSR 2007-2013, al fine di registrare gli estremi delle fatture ammesse a beneficiare del pubblico aiuto.
3. Per gli importi di spesa, che non superino i 500 euro, tasse incluse, per ogni fattura, ricevuta o scontrino parlante, la liberatoria debitamente firmata e il timbro "pagato" o formule equivalenti apposte sulle fatture, rilasciati dal creditore, oppure l'autocertificazione del legale rappresentante del beneficiario di cui all'art. 38, possono sostituire la quietanza rilasciata dagli istituti.

Art. 50

Erogazione dei contributi in acconto

1. L'erogazione dei contributi potrà avvenire soltanto sulla scorta delle spese effettivamente sostenute e comprovate da fatture quietanzate, rispondenti alla contabilità dei lavori redatta e

sottoscritta dal direttore dei lavori incaricato, oppure previa idonea documentazione tecnico-amministrativa inerente alle forniture eseguite.

2. La quietanza delle fatture può essere trasmessa successivamente all'emanazione del mandato di pagamento da parte della pubblica amministrazione e, comunque, nel termine di 15 giorni dall'effettuazione del pagamento da parte del beneficiario del contributo.
Qualora tale documento non sia emesso dall'istituto bancario o dal tesoriere incaricato in tempo utile, il legale rappresentante del soggetto attuatore di cui all'art. 38 è autorizzato a sottoscrivere apposita autocertificazione di avvenuto pagamento oppure a trasmettere su carta intestata la "dichiarazione liberatoria per fatture" a firma del creditore. Il legale rappresentante non è tuttavia dispensato dal trasmettere, entro 15 giorni dall'emissione della quietanza, la quietanza richiesta.
3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario (congiuntamente al responsabile delle procedure di appalto, oppure, quando nominato, al coordinatore del ciclo/responsabile unico del procedimento) dalla quale emerga il tipo di appalto espletato e la legge di riferimento, il numero di ditte invitate o che hanno presentato offerte valide e l'elenco dei nominativi che compongono la Commissione giudicatrice;
 - b) copia del contratto d'appalto unitamente al Piano operativo di sicurezza a firma del legale rappresentante della ditta aggiudicatrice;
 - c) contabilità dei lavori, completa di libretto delle misure, lista settimanale degli operai, disegni di contabilità, sommario del registro di contabilità, registro di contabilità e stato d'avanzamento dei lavori;
 - d) verbale del soggetto beneficiario dal quale emerga l'approvazione dei lavori eseguiti, dell'importo contabilizzato, delle fatture e delle parcelle inerenti alle spese tecniche e accessorie;
 - e) dichiarazione del direttore dei lavori (o, quando nominato, del coordinatore del ciclo dei lavori ammissibili a contributo con funzioni assimilabili al responsabile unico del procedimento) inerente la qualità dei lavori contabilizzati, la loro rispondenza alle norme contrattuali e l'assenza di varianti in corso d'opera non autorizzate, come da fac-simile predisposto dalla struttura competente;
 - f) certificato di pagamento;
 - g) originali delle fatture emesse e dei relativi documenti che ne dimostrano il pagamento, salvo la deroga concessa dal comma 2;
 - h) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa (fatture) con gli estremi dei pagamenti effettuati (quietanze);
 - i) copia di eventuali varianti in corso d'opera autorizzate ai sensi di legge.
4. Ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento rispetto a quelli stabiliti dalla Giunta regionale che accorda i finanziamenti rimane a completo carico del richiedente.
5. La liquidazione degli acconti avviene d'ufficio. Eventuali sopralluoghi "in loco" possono essere effettuati da parte del responsabile dell'istruttoria al fine di verificare, tramite l'effettuazione di controlli a campione, l'effettiva realizzazione delle opere contabilizzate e che non siano state introdotte modificazioni agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, nonché alla natura dei lavori autorizzati.
6. Il contributo previsto può essere erogato in base a stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo di cinque. Nel caso di erogazione di acconti per un ammontare superiore al 90% dell'importo contrattuale, sarà applicata una trattenuta non superiore a 50 mila euro, al lordo del ribasso d'asta.

7. Nel caso in cui l'ammontare dei lavori superi l'importo di un milione di euro è ammessa l'erogazione di ulteriori stati di avanzamento, il cui importo non potrà in ogni caso essere inferiore a 200 mila euro cadauno, al lordo del ribasso d'asta. L'importo dei lavori da liquidare a saldo non può tuttavia essere inferiore a 50 mila euro, al lordo del ribasso d'asta.
8. L'ammontare netto dei lavori ammessi a contributo deve risultare da una contabilità redatta dal tecnico incaricato dal soggetto beneficiario. La contabilità deve essere redatta sulla base delle condizioni contrattuali e in conformità a normative e leggi in materia. L'importo dei lavori deve essere documentato da fatture emesse dall'impresa appaltatrice ed intestate al beneficiario del contributo.
9. L'ammontare complessivo delle spese accessorie (spese tecniche, spese relative all'espletamento delle procedure d'appalto, spese di pubblicazione, ecc.), dovrà rispettare il massimale stabilito dalla spesa ammessa a contributo e finanziata.
10. È autorizzata la liquidazione delle spese relative alla sola progettazione e all'espletamento dell'appalto, a condizione che siano concluse le procedure d'appalto, che sia stato redatto il contratto di aggiudicazione dei lavori e che sia dato effettivo inizio ai lavori stessi. La struttura competente si riserva, tuttavia, la facoltà di recuperare le somme destinate alla progettazione di lavori non eseguiti, anche operando conguagli con i contributi ammessi successivamente per la medesima iniziativa.

Art. 51

Disposizioni relative alle varianti in corso d'opera

1. Le eventuali varianti che il soggetto beneficiario intende apportare al progetto approvato devono essere preventivamente richieste ed autorizzate dalla struttura competente prima della loro realizzazione.
2. Previa autorizzazione di cui al precedente comma 1, possono essere proposte alla struttura competente varianti al progetto autorizzato e finanziato, esclusivamente modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nella percentuale di spesa pari al 20% delle somme previste per ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee dall'elenco prezzi regionale, fermo restando l'importo originario contrattuale dei lavori.
3. Qualora le varianti al progetto abbiano rilevanza ai fini urbanistici e ambientali, anche se comprese nel caso contemplato al precedente comma 2, queste dovranno essere inoltrate, complete delle nuove autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
4. Le varianti in corso d'opera che comportano un aumento di spesa sono ammissibili esclusivamente nei casi contemplati dalle vigenti norme in materia di appalti pubblici; il loro finanziamento è subordinato all'approvazione della spesa afferente da parte della Giunta regionale.
5. Qualora, al contrario, le varianti proposte dovessero causare una riduzione della spesa a suo tempo ammessa, il contributo viene ridotto in proporzione.

Art. 52

Ultimazione dei lavori

1. La contabilità dei lavori, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla struttura competente, entro e non oltre 4 mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto a termine di legge.

Art. 53

Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori

1. L'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere è effettuato dal responsabile dell'istruttoria, su richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di formale richiesta corredata dalla necessaria documentazione.
2. Tramite l'accertamento in loco e il controllo a tavolino dei documenti trasmessi dal richiedente si procede alla verifica della contabilità a firma del direttore dei lavori.
3. Di quanto verificato, misurato e controllato in loco il responsabile dell'istruttoria redige una relazione interna che sarà sottoposta all'attenzione del dirigente della struttura competente insieme alla proposta di liquidazione dell'acconto o del saldo del contributo.
4. La proposta di liquidazione del contributo inoltrata dal responsabile dell'istruttoria conterrà tutti i dati necessari all'individuazione delle somme ammesse a finanziamento riguardanti i lavori e le spese accessorie, nonché tutti gli acconti già corrisposti.
5. Qualora la contabilità fatta pervenire dal soggetto beneficiario sia stata firmata con riserva da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori, il responsabile dell'istruttoria, tramite relazione interna scritta, ne informerà il dirigente responsabile del procedimento e addurrà le proprie considerazioni in merito all'accettazione o meno delle riserve e alla liquidazione delle ulteriori somme richieste, il tutto tenuto conto dell'eventuale relazione riservata del coordinatore del ciclo/responsabile unico del procedimento.
6. Sulla base delle considerazioni generali addotte, si provvederà ad autorizzare un collaudo amministrativo da affidarsi ad un tecnico libero professionista esterno alla struttura competente, ai sensi di quanto previsto dal capitolato generale d'appalto, del capitolato speciale d'appalto e delle altre normative vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 54

Liquidazione del saldo

1. Il pagamento del saldo è effettuato successivamente al cosiddetto collaudo dell'opera e all'avvenuta presentazione da parte del beneficiario della puntuale e precisa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intero progetto e verificate dal tecnico istruttore.

Art. 55

Documenti occorrenti per la liquidazione del saldo

1. Per la liquidazione del saldo occorre esibire, nei tempi previsti, la seguente documentazione tecnica e amministrativa:
 - a) contabilità finale dei lavori, completa di libretto delle misure, lista settimanale degli operai, disegni di contabilità, sommario del registro di contabilità, registro di contabilità e stato finale dei lavori;
 - b) certificato di ultimazione dei lavori;
 - c) certificato di collaudo statico del cemento armato (qualora siano previste opere in c.a.);
 - d) copia di eventuali varianti in corso d'opera autorizzate ai sensi di legge, qualora il finanziamento sia stato autorizzato dalla struttura competente;
 - e) relazione sul conto finale;
 - f) certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto a termini di legge;

- g) certificato di pagamento;
- h) copia delle fatture quietanzate e dei relativi documenti che ne dimostrano il pagamento;
- i) elenco analitico e riassuntivo dei documenti giustificativi di spesa (fatture) con gli estremi dei pagamenti effettuati.

Art. 56

Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 71 della l.r. 32/2007 e dall'art. 15 dei presenti criteri applicativi:
 - a) i consorzi di miglioramento fondiario e le consorterie beneficiari del contributo sono soggetti al vincolo dei 15 anni per quanto concerne il mantenimento della funzionalità delle opere finanziate;
 - b) il vincolo dell'utilizzo per almeno 15 anni dell'opera di miglioramento fondiario ai fini della coltivazione dei fondi secondo la buona pratica agricola rimane in capo ai proprietari dei terreni interessati, se coltivati direttamente dagli stessi, o dei conduttori delle aziende agricole ai quali i terreni sono stati dati in locazione³.
2. Spetta alla Giunta regionale, con proprio provvedimento, su richiesta motivata dei beneficiari del contributo di cui all'art. 38, concedere l'autorizzazione al cambio di destinazione, totale o parziale, ovvero d'uso dell'opera finanziata prima che siano decorsi 15 anni dalla data di ultimazione dei lavori o, in mancanza, dalla data di concessione del saldo finale del contributo accordato.

Art. 57

Controlli

1. I controlli amministrativi sui tempi, sulle modalità di attuazione delle iniziative e, in generale, su tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi sono effettuati dai responsabili dell'istruttoria sul 100% delle domande in corso di istruttoria. Eventuali inadempienze del soggetto richiedente sono segnalate al dirigente della struttura competente, il quale procede ad attivare, se necessario, le procedure di sospensione e revoca del contributo di cui all'art. 15.
2. Il controllo sulle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammissibile a contributo oppure di trasmissione della domanda di erogazione dell'aiuto verrà effettuato "in itinere" dal responsabile dell'istruttoria su un campione che rappresenti almeno il 5% delle dichiarazioni rese e, comunque, ogni qualvolta si avanzino dubbi al riguardo.
3. Il controllo "a tavolino" delle contabilità presentate e dei documenti allegati, ai fini dell'ottenimento dell'erogazione del contributo, viene realizzato sul 100% delle domande finanziate e consiste nel verificare che:
 - a) la documentazione tecnica, amministrativa e contabile trasmessa sia completa;
 - b) le modalità di contabilizzazione dei lavori eseguiti siano conformi a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia e che i disegni contabili risultino di facile lettura;
 - c) i prezzi siano in linea con quelli ammessi in sede di istruttoria della pratica e che i nuovi prezzi eventualmente applicati siano ritenuti congrui;

³ Il beneficiario del contributo è pertanto invitato a cautelarsi nei confronti del proprietario inadempiente mediante la sottoscrizione di apposite clausole di rivalsa, poiché il recupero del contributo può essere effettuato solo nei confronti dei soggetti attuatori di cui all'art. 38.

- d) le modalità di rendicontazione delle spese siano conformi a quanto stabilito dai presenti criteri di applicazione.
4. Il controllo cosiddetto “in loco” è finalizzato a verificare che:
- a) gli obiettivi prefissati siano stati, nel loro complesso, conseguiti dal beneficiario del contributo;
 - b) la qualità accertabile delle opere visibili sia conforme a quanto previsto in progetto;
 - c) i lavori contabilizzati siano realmente terminati;
 - d) i riscontri contabili, eseguiti su un campione significativo di voci, corrispondano a quanto trascritto sui documenti contabili e che le misurazioni fatte in cantiere risultino facilmente rintracciabili in tutti i documenti contabili.
5. Il controllo ex-post sul rispetto dei vincoli di cui al precedente art. 56 è effettuato in conformità all’art. 72 della l.r. 32/2007, con modalità da approvare mediante deliberazione della Giunta regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 58

Ambito di applicazione

1. Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, Titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale):
 - a) articolo 50 (Investimenti nelle aziende agricole), comma 1, lettere a), b), c);
 - b) articolo 51 (Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali);
 - c) articolo 66 (Infrastrutture rurali) comma 1, lettere b), c), d), e).

Art. 59

Domande presentate da aziende agricole e da proprietari non conduttori

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande preventive di ammissibilità a contributo da parte dei beneficiari di cui all'art. 18 dei presenti criteri applicativi, per il solo anno 2010, è prorogato al 31 dicembre 2010.
2. Per quanto concerne le opere autorizzate ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, i progetti ammessi a contributo devono essere portati a compimento e rendicontati entro i due anni successivi all'ultima quota di finanziamento definita nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione, quando il piano di finanziamento dell'opera è suddiviso in due o più annualità, ovvero entro i due anni successivi alla data del provvedimento di Giunta, quando il finanziamento è concesso in un'unica soluzione.
In caso di mancata ultimazione dei lavori nei tempi sopra stabiliti, senza che il beneficiario ne abbia chiesta la proroga adducendo debite motivazioni, sono avviate, a cura della struttura competente, le procedure di revoca dei contributi relativi alle opere non eseguite, qualora queste non abbiano incidenza sulla razionalità del progetto o dell'intervento nel suo complesso. In caso contrario la revoca è totale.
3. Le domande di cui agli artt. 7 e 11, presentate prima dell'approvazione dei presenti criteri applicativi, e per le quali la Giunta regionale non ha ancora approvato il relativo finanziamento, possono godere delle condizioni più favorevoli previste dalle nuove norme.
4. Allo stesso modo, per le domande presentate prima dell'adozione dei presenti criteri applicativi vigono gli importi minimi ammissibili a contributo della DGR 3190/2008, pari a 1000 euro, nel caso di opere necessarie al ripristino dei danni causati da gravi eventi calamitosi e/o naturali e nel caso di impianti di irrigazione a goccia.
5. Le opere di miglioramento fondiario effettuate da aziende agricole e proprietari non conduttori nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della l.r. 32/2007 e l'approvazione dei primi criteri applicativi in data 7 novembre 2008, sono ammesse a finanziamento a condizione che sia dimostrata l'urgenza di cui all'articolo 70, comma 3, della legge regionale citata, a prescindere dalle modalità previste dall'art. 14 dei presenti criteri di applicazione e purché sia già stato rilasciato il relativo parere favorevole da parte della struttura competente.

Art. 60

Domande presentate da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie

1. Le istanze favorevolmente istruite e per le quali siano stati richiesti i relativi progetti ai fini del finanziamento, sono incluse nell'Allegato 2 alla presente deliberazione della Giunta regionale e saranno evase secondo l'ordine di presentazione del relativo progetto cantierabile. I soggetti beneficiari, in mancanza di altre scadenze indicate nelle comunicazioni già inviate dalla struttura competente agli interessati, dovranno presentare i progetti, nei limiti di importo previsto dall'art. 10, comma 6, entro quattro anni dalla data di protocollo della richiesta della documentazione necessaria per la determinazione della spesa ammissibile.
2. Il termine ultimo per la presentazione delle domande preventive di ammissibilità a contributo da parte dei beneficiari di cui all'art. 38 dei presenti criteri applicativi, per il solo anno 2010, è prorogato al 31 dicembre.

Art. 61

Affidamento di incarichi professionali

1. L'efficacia dell'incarico fiduciario, riferita a interventi inseriti nella programmazione dei lavori e/o finanziati dalla struttura competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali, è ritenuta valida nei seguenti casi:
 - a) per gli interventi finanziati ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 non ancora conclusi alla data di approvazione dei presenti criteri;
 - b) per gli interventi contemplati nell'Allegato 2, limitatamente all'importo del lotto delle opere da finanziare o già finanziate;
 - c) per gli interventi che sono rientrati nella programmazione dei lavori con richiesta di progetto prima della data di approvazione della modifica dei presenti criteri applicativi, limitatamente alle fasi di progettazione;
 - d) per gli interventi già finanziati alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale che approva i presenti criteri.
2. Sono ammissibili a contributo gli incarichi professionali, inerenti agli interventi finanziati dalla Giunta regionale, conferiti dai soggetti beneficiari di cui all'art. 38, comma 1:
 - a) in data antecedente all'entrata in vigore della l.r. 32/2007, con le modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1480 in data 16 maggio 2005;
 - b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19, pubblicata sul B.U. in data 6 settembre 2005, con le modalità previste dalla summenzionata deliberazione di Giunta;
 - c) prima dell'approvazione della modifica dei presenti criteri di attuazione della l.r. 32/2007, purché affidati in conformità a quanto previsto dalla l.r. 5 agosto 2005, n. 19.
3. Per dimostrare l'efficacia del conferimento dell'incarico, i soggetti di cui all'art. 38, beneficiari del contributo, devono produrre una copia conforme all'originale della deliberazione o del provvedimento di nomina dei professionisti.
4. I lotti successivi ad interventi già avviati e finanziati o i completamenti di lavori in corso sono da considerare, agli effetti dell'affidamento di incarichi professionali, come nuovi interventi e, pertanto soggetti alle norme vigenti, nonché alle disposizioni contenute nell'art. 42 dei presenti criteri applicativi.

Art. 62

Oneri relativi ad incarichi professionali

1. Gli oneri relativi agli incarichi professionali contemplati all'art. 61, comma 1, lett. a), sono così ammessi a contributo:
 - a) per lavori di importo inferiore o pari a 50 mila euro, le spese tecniche sono forfettariamente ammesse nella percentuale del 10% dei lavori ammissibili, oneri per i piani della sicurezza e perizie geologiche inclusi (al netto di IVA, tasse e imposte);
 - b) per lavori di importo superiore a 50 mila euro, le spese tecniche sono ammesse previa presentazione dell'avviso di parcella vistato dai rispettivi ordini professionali di appartenenza del tecnico incaricato;
 - c) per parcelle riguardanti le perizie geologiche di importo superiore a 2.500 euro di imponibile, è richiesto il visto del relativo ordine professionale;
 - d) per parcelle riguardanti la valutazione di impatto ambientale è richiesta la vidimazione degli ordini interessati;
 - e) per il rilievo topografico ai fini dell'apposizione dei termini (cippi fissi) nell'ambito dei riconfinamenti, sono ammessi a contributo i seguenti massimali:
 - 25 euro per termine posizionato, per i primi 250;
 - 22 euro per termine posizionato, dal 251° al 500° incluso;
 - 20 euro per termine posizionato, oltre il 500°;
 - il costo della fornitura dei relativi cippi di confine rimane a carico dei proprietari dei terreni interessati oppure dei consorzi di miglioramento fondiario che hanno eseguito le migliorie dei terreni;
 - f) è comunque possibile procedere alla liquidazione di parcelle sprovviste della vidimazione richiesta nei casi in cui l'ammontare delle stesse sia sensibilmente inferiore al tariffario di riferimento.
2. Gli oneri relativi agli incarichi professionali contemplati all'art. 61, comma 1, lett. b), c) e d), sono ammessi a contributo presentando:
 - a) la parcella vidimata dai corrispondenti Ordini e Collegi di appartenenza del professionista;
 - b) la parcella senza la vidimazione dei corrispondenti Ordini e Collegi, la cui congruità sarà verificata d'ufficio, calcolata secondo il tariffario ufficiale di riferimento e decurtata di una percentuale pari al 20% di sconto forfettario.
3. Le parcelle inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva di lavori non ancora appaltati alla data di approvazione dei presenti criteri applicativi saranno calcolate secondo il tariffario ufficiale di riferimento e, ai fini dell'ammissibilità a contributo, saranno decurtate di una percentuale pari alla media degli affidamenti similari espletati dalla pubblica amministrazione, ovvero, in mancanza di tale dato statistico, pari al 20% dell'onorario. Farà fede la data di pubblicazione del bando di gara dei lavori.
4. Se necessario, i parametri, le modalità, le procedure e le linee guida da adottarsi per la verifica delle parcelle prive del visto sono impartite, con proprio provvedimento, dal dirigente della struttura competente.

Art. 63

Disposizioni aggiuntive

1. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione dei nuovi parametri o dei massimali che i presenti criteri di applicazione demandano ad un successivo provvedimento a firma del dirigente della struttura competente, sono da ritenersi validi quelli inseriti e approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 7 novembre 2008.

2. Le pratiche ancora in corso e finanziate nel periodo di vigenza della DGR 3190/2008, saranno ulteriormente istruite e portate a compimento secondo le procedure della citata deliberazione della Giunta regionale. Sono tuttavia fatte salve le semplificazioni previste dai nuovi criteri applicativi.
3. Nel caso di “grandi opere comprensoriali” finanziate ai sensi del PSR 2000-2007 che necessitino per il cofinanziamento, ai sensi della vigente normativa nazionale di riferimento, di atti di asservimento o di particolari procedure di esproprio, sono ammesse a contributo anche le spese notarili relative all'onorario della prestazione professionale (IVA inclusa), con esclusione delle altre tasse, anche se anticipate dal notaio, e degli indennizzi, i quali rimarranno a carico dell'ente beneficiario dell'aiuto. I fondi per dette spese, se inizialmente non preventivati, potranno essere prelevati, nell'ambito dell'impegno a suo tempo approvato dalla Giunta regionale, da somme eventualmente disponibili per minori lavori eseguiti e/o per il ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicatrice.

ALLEGATO "2"

PROGRAMMA LAVORI E SELEZIONE PROGETTI PER LA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

N.	Codice	NomeAzienda	Comune	Intervento
1.	2003290/VR	CMF MONT SARON	Allein	COMPLETAMENTO STRADA BRUSON E LA VILLE
2.	2006233/OI	CMF CANALE DELLA COLLINA	Aosta	SISTEMA TELECONTROLLO I.I.P.
3.	2006045/OI	CMF ARNAD	Arnad	ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO RURALE
4.	2000131/OI	CMF BAISE PIERRE, LO LAIR, PLAN-RAFORT	Arvier	I.I.P. LA RAVOIRE, ROCHEFORT, LEVEROGNE
5.	2006455/OI	CMF BOREGNE - PILEO - LEYTIN	Arvier	SISTEMAZ. I.I.P.
6.	2008093/VR	CMF ENFER	Arvier	RIPRISTINO DANNI STRADA PODERALE
7.	2008182/IG	CMF ANTAGNOD	Ayas	INTERVENTO GLOBALE LOC. ANTAGNOD, RIVE
8.	2003569/OI	CMF OZEIN	Aymavilles	REALIZZ. ACQUEDOTTO RURALE
9.	2003567/OI	CMF DE LA PLANAZ	Brissogne	I.I.P. LA PLANAZ - 2° LOTTO
10.	2006107/IG	CMF BRUSSON	Brusson	INTERVENTO GLOBALE PRAE E PRA DA RIVA
11.	9800143/OI	CMF RU DIALEY	Brusson	SISTEMAZIONE RU DE DELA
12.	2004564/IG	CMF FONTANEY - MAZÙ	Challand-Saint-Victor	INTERVENTO GLOBALE
13.	9800094/IG	CMF L'ENVERS	Chambave	INTERVENTO GLOBALE
14.	2004569/IG	CMF RU DES GAGNEURS	Châtillon	INTERVENTO GLOBALE
15.	2003342/OI	CMF RU DES GAGNEURS	Châtillon	I.I.P. SEMIFISSO LOC. TRAVOD
16.	2005276/OI	CMF PRES-DE-SAINT-OURS	Cogne	MANUTENZIONE STRAORD. I.I.P.
17.	2008033/VR	CMF PRES-DE-SAINT-OURS	Cogne	COSTRUZIONE STRADA INTERPODERALE
18.	2003008/VR	CMF PRES-DE-SAINT-OURS	Cogne	COSTRUZIONE STRADA CHERTATZET-BIOLEY
19.	2003443/OI	CMF VALBONA - BORETTAZ	Donnas	COSTRUZIONE 6° LOTTO I.I.P.
20.	2006001/OI	CMF RU DU MONT ET RU DE BY	Doues	SISTEMAZIONE RU DE BY
21.	2008079/VR	CMF RU DU MONT ET RU DE BY	Doues	MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ
22.	2002082/IG	CMF RU DU MONT ET RU DE BY	Doues	INT. GLOBALE LOC. HAUT PRA BAS-ORBANEY
23.	2010102/OI	CMF ECHEVENNOZ - CHEZ LES BLANC	Étroubles	MESSA IN SICUREZZA VASCHE IRRIGAZIONE
24.	2009153/VR	CMF FREDÉ-GOY	Fontainemore	STRADA INTERPODERALE PIETRE BIANCHE
25.	2007014/OI	CMF BUTHIER	Gignod	VASCA RISERVA AL SERVIZIO I.I.P.
26.	2007029/OI	CMF CONSORZIO IRRIGUO GRESSAN	Gressan	MESSA IN SICUREZZA I.I.P.
27.	2007166/OI	CMF CONSORZIO IRRIGUO GRESSAN	Gressan	SISTEMAZIONE RU NEUF
28.	2001246/OI	CMF INTROD	Introd	COSTRUZIONE I.I.P. MISTO
29.	2008126/OI	CMF INTROD	Introd	OPERE PRESA RU BUILLET E RU INTROD

30.	2003225/VR	CMF VISEY	Issogne	COSTRUZ. PISTA INTERPODERALE
31.	2001103/OI	CMF LA MAGDELEINE	La Magdeleine	ACQUEDOTTO RUR. E CONDOTTA IRRIGUA
32.	2005542/OI	CMF RU D'ARLAZ	Montjovet	AMPLIAM. I.I.P. E RIPRISTINO CANALE SCARICO
33.	2006404/BA	CMF MAZOD	Nus	SPESE RICONFINAMENTO
34.	2008026/OI	CMF RIVO VAL	Nus	SOSTITUZ. TRATTO TUBAZ. I.I.P.
35.	2008136/VR	CMF RU BLANC ET LUSENEY	Nus	SIST. STRADA INTERPOD. - EVENTI CALAMITOSI
36.	2004543/OI	CMF CRABUN	Perloz	ACQUEDOTTO RURALE CHESALIN-VARFEY
37.	2007243/VR	CMF LA TOUR D'HERERAZ	Perloz	RIPRISTINO TRATTI STRADE CONSORTILI
38.	2008032/IG	CMF L'OURIAL	Perloz	INTERVENTO GLOBALE
39.	9900079/IG	CMF TERREBLANCHE	Pollein	COMPL. 3° LOTTO I.I.P.
40.	2006366/OI	CMF C.I. ROGGIA DEL LYS	Pont-Saint-Martin	RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGUO
41.	2005225/VR	CMF FABIOLE	Pont-Saint-Martin	COSTRUZIONE STRADA INTERPODERALE
42.	2005503/VR	CMF ELEVAZ-PLAN PRAZ	Pré-Saint-Didier	RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO VIABILITÀ
43.	2002272/OI	CMF RHEMES-SAINT-GEORGES	Rhêmes-Saint-Georges	3° LOTTO I.I.P. AUTOMATIZZATO
44.	2007094/OI	CMF MARSEILLER	Saint-Denis	SISTEMAZIONE RU MARSEILLER
45.	9900078/OI	CMF C.I. SAINT-PIERRE - VILLENEUVE	Saint-Pierre	COMPLETAMENTO I.I.P. 2° LOTTO
46.	2010063/VR	CMF ORSIERE-MUNERESSE	Saint-Pierre	SISTEMAZIONE PISTA AGRICOLA LOC. BOSSE
47.	9800044/OI	CMF TAN	Saint-Pierre	I.I.P. SEMIFISSO VETAN
48.	9600115/OI	CMF SAINT-RHEMY-BOSSES	Saint-Rhémy-en-Bosses	SIST. CAN. RU MOULIN
49.	9800057/IG	CMF VALSAVARENCHÉ	Valsavarenche	INTERVENTO GLOBALE CRETON
50.	2006448/VR	CMF BREUIL	Valtournenche	SISTEMAZIONE VIABILITÀ
51.	2000079/OI	CMF CROUX - FONTANEY - FALENE	Valtournenche	ACQUEDOTTO RUR. CROUX-FALENE-PROMINDOZ
52.	553/OI	CMF MONT MENE	Valtournenche	I.I.P. COMPENSORIO CMF MONT MENE'
53.	2005395/VR	CMF CANALE DI JOUX	Verrayes	SISTEMAZIONE STRADA CONSORTILE

ALLEGATO 3

*CRITERI APPLICATIVI
DEGLI AIUTI PER IL RIORDINO FONDIARIO
DI CUI AL
TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2007, N. 32*

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente allegato stabilisce i criteri di applicazione degli aiuti previsti dall'articolo 66, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 a favore dei consorzi di miglioramento fondiario nell'ambito di operazioni di riordino.
2. Il riordino fondiario tende nel suo complesso all'accorpamento e all'ampliamento delle proprietà, nonché all'arrotondamento dei fondi da attuarsi mediante permuta e compravendite.
3. Per comprensorio di riordino fondiario si intende una zona agricola o parte di essa nella quale lo stato di frammentazione e di polverizzazione della proprietà fondiaria è tale da influire negativamente sulle condizioni economiche delle aziende agrarie, impedire l'esecuzione di opere di miglioramento strutturale, ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell'economia locale.
4. Nelle more della revisione della normativa afferente alla disciplina dei riordini fondiari previsti dall'art. 66, comma 1, lett. a), della citata legge regionale, è opportuno dettare i nuovi criteri per il finanziamento dei consorzi di miglioramento fondiario limitatamente ai dispositivi necessari alla liquidazione delle fasi progettuali autorizzate.

Art. 2
Tipologia di intervento finanziabile e intensità dell'aiuto

1. Sono concessi contributi in conto capitale nella percentuale del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per lo studio preliminare, l'elaborazione e la realizzazione dei piani di riordino fondiario, anche suddivisi in fasi distinte.

Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4
Condizioni di ammissibilità a contributo

1. Le spese tecniche ammesse a contributo per la redazione dei piani di riordino sono quelle relative a singole fasi di progettazione, oppure ad intere progettazioni, espressamente autorizzate e richieste dalla competente struttura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.
2. Lo studio preliminare, quindi, – finalizzato alla conoscenza del reale assetto proprietario del comprensorio interessato al riordino per valutarne le condizioni di frammentazione e per determinarne la minima unità particellare – è ammesso a contributo qualora sia stato richiesto da questa amministrazione, poiché trattasi di uno studio propedeutico ad aspetti tecnico-agronomici inerenti alle successive fasi previste per la ricomposizione fondiaria. Per tale motivo, lo studio preliminare può essere ammissibile a contributo, su richiesta del consorzio di miglioramento fondiario interessato, anche qualora non siano approvate le successive fasi relative al piano di ricomposizione fondiaria.

3. Allo stesso modo, il progetto di massima e/o il progetto esecutivo del piano di ricomposizione fondiaria – comprendente la stima dei terreni, la situazione catastale ante e post-riordino, l'elenco delle ditte ante e post-riordino, la planimetria degli accorpamenti e, più in generale, tutti gli elaborati espressamente richiesti dalla struttura competente dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali poiché l'intervento di riordino territoriale, nel suo complesso, è stato ritenuto meritevole di essere finanziato – possono essere ammessi a contributo.
4. Gli oneri relativi agli incarichi professionali sono ammessi a contributo su presentazione del verbale di deliberazione del consiglio direttivo recante l'approvazione delle spese tecniche inerenti alla predisposizione del piano di riordino e all'avviso di parcella recante la vidimazione dei corrispondenti Ordini e Collegi di appartenenza del professionista.
5. Le prestazioni professionali, svolte prima dell'approvazione dei presenti criteri applicativi dell'art. 66, comma 1, lett. a) della legge regionale 32/2007 ed eseguite sulla base delle procedure precedentemente in vigore, sono di norma, riconosciute ed ammesse a contributo in conformità ai tariffari vigenti nel periodo di riferimento.
6. I verbali del consiglio direttivo devono riportare l'approvazione, senza riserva alcuna, dell'ammontare totale della parcella in relazione alle prestazioni professionali eseguite su specifico incarico del beneficiario del contributo. I verbali, inoltre, dovranno contenere i riferimenti ai precedenti provvedimenti di nomina del tecnico libero professionista, nonché informazioni circa l'esistenza o meno di eventuali disciplinari e/o contratti, sottoscritti tra il professionista incaricato e il consorzio beneficiario del contributo, che non prevedono l'utilizzo di tariffari per il riconoscimento delle prestazioni professionali.
7. Sono fatti salvi i contributi già liquidati, alla data di approvazione dei presenti criteri applicativi, relativi a singole oppure a complete fasi di progettazione del piano di riordino (ad es. studio preliminare, progetto di massima e progetto esecutivo).
8. Dai presenti criteri applicativi sono esclusi gli oneri per incarichi professionali inerenti alla progettazione e direzione dei lavori, relativamente alle opere di miglioramento fondiario da realizzarsi nei comprensori oggetto di riordino fondiario.
9. Sono altresì esclusi gli oneri per incarichi professionali non direttamente riconducibili all'attività di riordino fondiario.
10. I procedimenti in corso con data anteriore al 31/12/2007 devono fare riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato G1 della deliberazione della Giunta regionale n. 1480 del 16 maggio 2005.

Art. 5

Studio preliminare al Piano di riordino fondiario

1. Gli oneri relativi agli incarichi professionali inerenti allo studio preliminare di riordino fondiario autorizzato sono ammessi a contributo trasmettendo l'avviso di parcella calcolato tenendo conto dell'applicazione parametrica appresso indicata, già prevista dall'allegato E della deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 7 novembre 2008:

CALCOLO ONORARIO

1) CASO A: comprensori superiori a 20 ettari

Questo calcolo è da applicarsi a tutti gli studi preliminari di riordino fondiario aventi una superficie complessiva superiore a 20 ettari:

		€/u.m.
A.	Compenso per ettaro	47,00
B.	Compenso per particella	17,00
C.	Compenso per proprietario finale	12,00

2) CASO B: compensori inferiori o uguali a 20 ettari

Questo calcolo è da applicarsi a tutti gli studi preliminari di riordino fondiario aventi una superficie complessiva uguale o inferiore a 20 ettari; l'importo a ettaro viene calcolato per interpolazione lineare sulla base dei valori seguenti:

Superficie compensorio	€/ha
1 ha	1150,00
20 ha	575,00

CALCOLO SPESE

La voce "spese generali" viene calcolata secondo la tabella della convenzione con il C.E.L.V.A. per le prestazioni urbanistiche:

SPESE e COMPENSI ACCESSORI	
Scaglioni di onorario	aliquota
– fino a 5.164,57	40%
– da 5.164,57 a 25.822,84	35%
– da 25.822,84 a 51.645,69	30%
– oltre 51.645,69	25%

2. Qualora la prestazione professionale dia luogo ad un importo superiore rispetto ai parametri tabellari di cui al precedente comma 1, la struttura competente ha facoltà di richiedere l'avviso di parcella vidimato dai corrispondenti Ordini di appartenenza del tecnico libero professionista, ovvero da un organismo intercollegiale all'uopo istituito.
3. Qualora non sia applicata la tabella di cui al comma 1, a condizione che la relativa parcella risulti inferiore al tariffario di riferimento, oppure qualora siano utilizzati dei parametri meno onerosi rispetto a detta tabella, la congruità della parcella può essere verificata d'ufficio.
4. I contributi sono concessi con provvedimenti della Giunta regionale e possono essere erogati solo in un'unica soluzione, a saldo delle prestazioni espletate per la fase autorizzata de progetto.
5. La liquidazione avviene su presentazione di regolare fattura. La quietanza delle fatture può essere trasmessa successivamente all'emanazione del mandato di pagamento da parte della pubblica amministrazione e, comunque, nel termine di 15 giorni dall'effettuazione del pagamento stesso. Qualora, per comprovati e giustificati motivi, tale documento non sia emesso dall'istituto bancario o dal tesoriere incaricato entro tale termine, il legale rappresentante del consorzio di miglioramento fondiario richiedente è autorizzato a sottoscrivere apposita autocertificazione di avvenuto pagamento. È ugualmente ammessa la liberatoria a firma del creditore. Il legale rappresentante non è tuttavia dispensato dal trasmettere, entro 15 giorni dall'emissione della quietanza, la quietanza richiesta.
6. L'erogazione delle provvidenze avviene nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione e del principio della competenza finanziaria.

Art. 6
Progettazione del Piano di riordino fondiario

1. Gli oneri relativi agli incarichi professionali inerenti alle diverse fasi del progetto del Piano di riordino autorizzato (progetto di massima e/o progetto esecutivo) sono ammessi a contributo trasmettendo l'avviso di parcella vidimato dai corrispondenti Ordini di appartenenza del tecnico libero professionista, ovvero da un organismo intercollegiale all'uopo istituito.
2. Le prestazioni professionali sono riconosciute ed ammesse a contributo in conformità ai tariffari vigenti nel periodo di rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione della fase inerente ai progetti dei piani di riordino.
3. I contributi sono concessi con provvedimenti della Giunta regionale e sono erogati in un'unica soluzione, a saldo della fase autorizzata del progetto.
4. La liquidazione avviene su presentazione di regolare fattura. La quietanza delle fatture può essere trasmessa successivamente all'emanazione del mandato di pagamento da parte della pubblica amministrazione e, comunque, nel termine di 15 giorni dall'effettuazione del pagamento stesso. Qualora, per comprovati e giustificati motivi, tale documento non sia emesso dall'istituto bancario o dal tesoriere incaricato entro tale termine, il legale rappresentante del consorzio di miglioramento fondiario richiedente è autorizzato a sottoscrivere apposita autocertificazione di avvenuto pagamento. È ugualmente ammessa la liberatoria a firma del creditore. Il legale rappresentante non è tuttavia dispensato dal trasmettere, entro 15 giorni dall'emissione della quietanza, la quietanza richiesta.
5. L'erogazione delle provvidenze avviene nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione e del principio della competenza finanziaria.